



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 11/03/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA.

L'anno **2021**, addì **11** del mese di **marzo** alle ore **14:30**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. NICOLA MAGNI.

		Presenti/Assenti
DONATI ALESSANDRO	SINDACO	Presente
GALARDI ENRICO	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
ACETO ANNARITA	CONSIGLIERE	Presente
PAZZAGLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
LANDI GIACOMO	CONSIGLIERE	Presente
PIANIGIANI ROBERTO	CONSIGLIERE	Assente
SECCHI CATERINA	CONSIGLIERE	Presente
BARBULLUSHI DALINA	CONSIGLIERE	Presente
SANTINI STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	CONSIGLIERE	Presente
CALO' JOSE' EDUARDO	CONSIGLIERE	Assente
ANDREUCCI LODOVICO	CONSIGLIERE	Presente
AGGRAVI SOFIA	CONSIGLIERE	Presente
SOTTILI MONICA	CONSIGLIERE	Presente
PERUZZI VALERIO	CONSIGLIERE	Assente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco NARDI STEFANO e gli Assessori Comunali: ERRICO SEVERINA VINCENZA, BIANCHI CRISTIANO, PINGARO GRAZIA, CORTECCI SERENA.

Il Presidente del Consiglio Comunale Sig. ENRICO GALARDI, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Area - SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
Anno: 2021
Numero: 314

OGGETTO

AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA.

Si dà atto che il Consigliere Valerio Peruzzi si è disconnesso dalla sala virtuale della riunione, sono pertanto presenti n. 14 Consiglieri, compreso il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Sindaco illustrare l'argomento in esame;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri intervenuti nel dibattito, come da resoconto verbale allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATE:

le delibere del GC n. 227 del 10.12.2020 e n. 264 del 31/12/2020, con cui è stato rispettivamente approvato e successivamente aggiornato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità nonché le risorse finanziarie assegnate ai relativi responsabili per il raggiungimento degli stessi obiettivi;

la propria deliberazione n. 151 del 31.12.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;

RILEVATO:

che in data 31 marzo p.v. andrà in scadenza l'appalto di servizi in essere relativo alla gestione dei Cimiteri comunali affidati in seguito a gara aggiudicata con determina 163/2018 e successiva determinazione di proroga del Servizio Lavori pubblici, manutenzione e contratti n. 617/2020;

che l'Amministrazione comunale ha da tempo affrontato la tematica del rinnovo di tale appalto, nell'ottica di una gestione più efficiente dei servizi di che trattasi, valutando con un'ampia ed approfondita disamina l'assetto attuale del servizio, evidenziandone nel contempo le criticità e quindi le varie alternative possibili in termini futuri, sia dal punto di vista giuridico che economico-finanziario, nonché in termini di opportunità gestionale;

PREMESSO CHE:

il servizio cimiteriale rientra tra i servizi erogati dal Comune, le cui attività sono disciplinate dal DPR 285 del 10.09.1990 "Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";

con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 26/10/2005 è stato approvato il regolamento comunale di Polizia mortuaria, come modificato con successivi atti, in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.02.2016;

i servizi cimiteriali sono stati riconosciuti servizi pubblici locali, (parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona);

i servizi cimiteriali presentano natura di servizio pubblico avente rilevanza economica, in cui il corrispettivo del servizio è costituito dai proventi delle concessioni e sub concessioni di aree, da entrate di natura tributaria e tariffaria e contributi in conto di esercizio a copertura degli oneri concernenti i servizi di Istituto e che tale configurazione del servizio è stata così confermata in numerose pronunce (C.S. Sez. VI, 27.12.2006 n. 7950; Cass. Civ., Sez. 1, 06.06.2005 n. 11726; Tar Emilia Romagna Bologna, Sez. 1, 29.01.2010 n. 460);
il D.lgs. n. 175/2016 ("Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica"), come modificato dal D.lgs. 100/2017, all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
il D.lgs. n. 50/2016 ("Codice dei contratti pubblici"), agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica con l'utilizzo del modello gestionale dell'in house providing;

DATO ATTO CHE l'art. 34 del Decreto Legge 179/2012, nei commi da 20 a 27, detta previsioni per i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, l'adeguata informazione alla collettività di riferimento. In particolare, la normativa comunitaria prevede che gli enti locali possano procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo le tre seguenti modalità:

esternalizzazione a terzi con l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi;
società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto (socio operativo), in applicazione delle disposizioni inerenti il Partenariato Pubblico- Privato;
gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario:
totale partecipazione pubblica;
controllo sulla società affidataria analogo a quello che l'Ente o gli Enti affidanti esercitano sui propri servizi;
realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano. Per queste società restano in vigore tutti i vincoli imposti dalla normativa nazionale sul reclutamento del personale e conferimento degli incarichi, sugli acquisti dei beni e servizi, sulla estensione delle regole del patto di stabilità interno;

RILEVATO CHE:

il Comune di Colle di Val d'Elsa ha il totale ed analogo controllo sull'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa che è costituita come ente strumentale del Comune ai sensi dell'art. 114, del D.lgs. n. 267 18 agosto 2000, Società cosiddetta in-house providing;
la stessa Azienda Speciale ha come oggetto sociale del proprio Statuto, così come modificato con deliberazione del CC n. 28 del 29.03.2019, fra l'altro, la facoltà di gestire tutte quelle attività ad essa affidate dal Comune di Colle di Val d'Elsa o, previo assenso del medesimo, da altri enti pubblici o privati, purché in tutti i casi complementari od affini a quelle statutarie;
il Comune di Colle di Val d'Elsa ha provveduto, in data 02.05.2019 con nota prot. n. 0035119, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. n. 50/2016 e delle successive Linee Guida n. 7/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ad iscrivere l'Amministrazione nell'elenco degli Enti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, censendo la stessa Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa (ID 2030);

CONSIDERATO che il Comune ha necessità di proseguire a far svolgere esternamente i servizi cimiteriali e di custodia, pulizia e piccola manutenzione per il decoro dei cimiteri comunali, non potendo gestire internamente tale servizio per carenza di personale e di proprie dotazioni strumentali e che il reiterarsi dell'affidamento a terzi dell'appalto appalto può creare complicazioni gestionali anche per la particolarità, la delicatezza e la peculiarità dei servizi da svolgere;

ACCERTATO inoltre che per la collettività i benefici derivanti dalla forma di gestione *in house providing* all'Azienda Speciale Multiservizi, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche dettate dalla normativa, consentono la possibilità di indirizzo, verifica diretta e controllo gestionale del servizio svolto;

RITENUTO quindi giustificato e motivato l'affidamento *in house providing* all'Azienda Speciale

Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa dei servizi cimiteriali comprensivi oltre che delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, trasferimenti, ecc) anche della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria per il decoro dei cimiteri, gestione e bollettazione dell' illuminazione e stipula contratti di vendita loculi per conto dell'Ente, per un periodo di tre anni, nel rispetto delle previsioni di legge;

SOTTOLINEATO che il presente affidamento a carico dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa persegue l'obiettivo del rispetto di esigenze etiche ed igieniche e di garantire la fornitura dei servizi suddetti alla cittadinanza, per motivi di ordine sanitario e di mantenimento della sacralità dei particolari luoghi dedicati alla memoria storica della comunità locale, perseguendo il criterio di economicità e aumento della qualità della prestazione a favore della cittadinanza;

CONSIDERATO che l'attuale quadro normativo prevede la possibilità dell'affidamento diretto di servizi pubblici locali e di servizi strumentali da parte dei Comuni alle società pubbliche dagli stessi partecipate e in particolare:

il comma 1 dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016 nell'attuale formulazione consente di aggiudicare un appalto pubblico senza l'applicazione del codice qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione aggiudicatrice controllante o altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

il comma 2 dell'articolo 5 del D.lgs 50/2016 specifica inoltre che "un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore";

il comma 1 dell'art. 16 del D.lgs 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii., ribadisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata;

CONSIDERATO che l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa ha tutte le caratteristiche per essere affidataria *in house providing* del servizio in oggetto, in quanto ricorrono le condizioni essenziali richieste dalla legge e dalla giurisprudenza, anche comunitaria, e cioè:

è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali;

è soggetta a controllo analogo da parte degli Enti Locali soci, nel caso di specie il controllo analogo viene esercitato sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dall'art.12 bis dello Statuto Sociale;

ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati e svolti per conto del Comune di Colle di Val d'Elsa ed è pertanto evidente la volontà dello stesso Comune affinché l'Azienda Speciale operi esclusivamente nei propri confronti rendendo servizi nel territorio comunale di riferimento;

ai sensi del comma 1 dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016, è iscritta presso l'ANAC nell'apposito elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", con il n.: ID 2030 - protocollo 0035119 del 05.05.2019;

RICHIAMATO, il protocollo n. 26 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea il quale, tra l'altro, dispone: "I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea comprendono in

particolare il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti; la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse; un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.”;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 ed, in particolare, l'art. 192, che stabilisce:

al comma 1, che “È istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 5;

L'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto. L'Autorità per la raccolta delle informazioni e la verifica dei predetti requisiti opera mediante procedure informatiche, anche attraverso il collegamento, sulla base di apposite convenzioni, con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche ed altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.”;

al comma 2, che “Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”;

PRESO ATTO:

che si rende necessario provvedere alla gestione dei servizi cimiteriali comprensivi oltre che delle operazioni caratteristiche (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, trasferimenti, ecc) anche della custodia, pulizia e manutenzione ordinaria per il decoro dei cimiteri, della gestione e bollettazione dell'illuminazione e stipula contratti di vendita loculi per conto dell'Ente, per un periodo di tre anni, nel rispetto delle previsioni di legge;

che a tal fine il Servizio 6 Lavori pubblici e manutenzione del Comune ha predisposto il capitolato tecnico prestazionale che è allegato al presente atto;

che sulla base di tale capitolato la l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa ha formulato la stima previsionale dei costi per lo svolgimento del servizio richiesto che ammonta ad € 138.729,50 annui oltre IVA al 22% per € 30.520,49 e pertanto ad un importo complessivo di € 169.249,99 annui;

che dalla comparazione tecnico-qualitativa-economica della realizzazione dei servizi cimiteriali, così come previsti nel Capitolato tecnico del nuovo progetto di gestione, integrato di alcuni servizi aggiuntivi, che intende raggiungere risultati qualitativi migliorativi rispetto al passato, anche con il supporto della prevista gestione integrata tecnico-informatica dei stessi, emerge come venga garantita al Comune di Colle di Val d'Elsa una convenienza economica rapportata al perseguendo dell'obiettivo di una gestione del servizio secondo criteri di miglioramento della qualità dei servizi offerti al cittadino;

che la dimostrazione della convenienza economica è stata effettuata nella relazione, che allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì l'art. 34, comma 20, del D.L. 18/10/2012 n. 179, il quale dispone che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche

previste";

VISTA la relazione di cui al succitato art. 34 DL 179/2012 redatta dalla Responsabile del Servizio 6 " Lavori pubblici e manutenzione"(Allegata alla presente deliberazione) e ritenuto che la stessa contenga quanto richiesto dalla suddetta norma e ribadisca quanto in parte qui rappresentato;

VISTO lo schema di contratto di servizio per la gestione dei servizi cimiteriali, allegato al presente atto, e considerato meritevole di approvazione, in quanto rispondente alle indicazioni fornite in merito dall'Amministrazione Comunale;

VERIFICATA la disponibilità per la spesa in questione,sul capitolo di Bilancio 5141 "Spese per il funzionamento dei cimiteri comunali - prestazioni di servizi " per il periodo aprile 2021 – dicembre 2023, dando atto che per il periodo gennaio-marzo 2024 dovrà essere assicurata la relativa residua copertura;

VISTI:

- Il D.lgs 175 del 19 agosto 2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e ss.mm.ii;
- il D.L. 18/10/2012 n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.»;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici;
- lo Statuto comunale;
- il T.U. 267/2000 delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

VISTO come ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213, il Responsabile del SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE ed il Responsabile del SERVIZIO 5 - ECONOMICO-FINANZIARIO, abbiano rilasciato, rispettivamente, il parere di regolarità tecnica e contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 14;
- voti favorevoli: n. 10;
- voti contrari: n. 4 (Bargi, Andreucci, Aggravi, Sottili);

DELIBERA

per quanto sopradetto, che di questo atto ne costituisce parte integrante e sostanziale:

1. di approvare la relazione, allegata al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso, denominata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento in house providing del servizio cimiteriale all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, (art. 34 comma 20 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221)", da pubblicare sul sito dell'Ente;
2. di approvare l'affidamento alla stessa Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa dei servizi cimiteriali per un triennio ad un costo annuale di € 138.729,50 oltre IVA al 22% per € 30.520,49 e pertanto ad un importo complessivo di € 169.249,99 annui e nel triennio di € 507.749,97;
3. di approvare altresì lo schema di contratto di servizio ed il capitolato tecnico allegati al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che l'affidamento avrà una durata triennale da aprile 2021 a marzo 2024;
5. di dare atto che la spesa di € 465.437,47 che con il presente atto si intende prenotata, trova disponibilità, pro quota, al capitolo di bilancio 5141 "Spese per il funzionamento dei cimiteri comunali - prestazioni di servizi " per il periodo aprile 2021 – dicembre 2023 e che la spesa di €. 42.312,50 relativa al periodo gennaio-marzo 2024 sarà assicurata ed impegnata sul rispettivo bilancio di previsione;

6. di trasmettere il presente atto e demandare la predisposizione e la formalizzazione dei successivi adempimenti conseguenti alla presente deliberazione alla Responsabile del Servizio 6 "Lavori pubblici e manutenzione;

Successivamente, stante la necessità e l'urgenza di procedere all'adozione del presente atto, con votazione separata, con n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Bargi, Andreucci, Aggravi, Sottili),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. ENRICO GALARDI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. NICOLA MAGNI

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

(Provincia di Siena)

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA.

L'anno duemilaventuno, addì _____ d'Elsa nella Casa Comunale, del mese di ____ alle ore _____ in Colle di Val d'Elsa,

Avanti a me _____ Segretario Generale del predetto Comune e, come tale, abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblico – amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs n. 267/2000 senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i Sig.ri:

- 1) L'ing. Anastasi Margherita nata a _____ il __, C.F. _____ la quale interviene nella espressa qualità di Responsabile del Servizio 6 "Lavori pubblici e manutenzione" del Comune di Colle di Val d'Elsa, come da Decreto Sindacale n. 1 del 12/01/2021, nell'interesse del quale dichiara di agire e presso il quale è per la carica domiciliato – C.F. 00134520527, denominato in seguito: "Comune di Colle di Val d'Elsa" o "Amministrazione";
- 2) Il Dott. _____, nato a _____ il _____, residente in _____ via _____ - C.F.: _____ in qualità di _____ dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa con sede in Colle di Val d'Elsa Via F. Campana, 41 (Codice Fiscale e Partita IVA 01075070522) nel prosieguo dell'atto indicato con la parola "Azienda" o "Affidatario".

PREMESSO

- che con delibera _____ n. _____ del _____, il Comune ha deciso di affidare attraverso la modalità del in house providing il servizio per la gestione del Cimitero Comunale consistente nell'esecuzione di tutte le attività connesse, secondo le norme del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del Regolamento di Polizia mortuaria comunale approvato con deliberazione di CC n. 84 del 26/10/2005 e s.m. e i. delle ordinanze comunali in materia e del presente contratto e di quant'altro indicato nella Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____ e negli allegati alla medesima (Relazione e Capitolato tecnico);
- che il servizio di gestione cimiteriale è un servizio pubblico locale, affidato nel rispetto della vigente normativa in materia;
- che l'Azienda ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente contratto alle condizioni, modalità e termini qui stabiliti;

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA, affida all'"AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA " il servizio pubblico di gestione dei cimitero comunale, intendendo con ciò l'esecuzione delle attività connesse, secondo le norme del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del Regolamento cimiteriale comunale approvato con deliberazione di CC n. 96 del 27/11/2001 e s.m., delle ordinanze comunali in materia, del presente contratto e dell'allegato capitolato tecnico.
2. L'affidamento dei servizi cimiteriali del Comune è conferito all'Azienda facendo ricorso all' "*in house providing*", in virtù del fatto che essa è una "Società" a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un " controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Sono comprese nell'affidamento dei servizi di cui al presente contratto le seguenti attività:
Servizi cimiteriali costituiti da tutti i servizi che il Comune è tenuto a fornire ai cittadini e di cui è titolare, tra cui figurano a titolo indicativo e non esaustivo:

A. Operazioni Cimiteriali relative a:

- Esecuzione di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, riduzione resti mortali e di ogni altro servizio cimiteriale compresa la fornitura dei materiali necessari;
- Raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dalle operazioni di esumazioni o estumulazioni e di qualsiasi altro rifiuto sia normale che speciale;

B. Servizio di Manutenzione:

- Pulizia di tutti i locali cimiteriali, degli spazi e delle aree cimiteriali interne ed esterne pertinenziali ivi compresa la pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali;
- Manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;

C. Servizio di custodia:

- Apertura, chiusura e custodia dei cimiteri;
- Rimozione della neve e del ghiaccio;
- Manutenzione e cura del verde e dei campi di inumazione;
- Informazioni agli utenti e supporto agli uffici comunali.

D. Servizio gestione lampade votive:

- Manutenzione ordinaria (compreso la sostituzione delle lampade);
- Realizzazione nuovi allacci, dismissioni/riattivazioni;
- Gestione dei relativi contratti, compreso le rendicontazioni l'aggiornamento del programma gestionale;
- Prestazioni relative alla bollettazione e rendicontazione dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva.

E. Servizio gestione dei contratti:

- Gestione dei contratti per la concessione di loculi, ossari, tombe a terra e quant'altro inerente la concessione di posti per inumazione/tumulazione all'interno dei cimiteri comunali.

La gestione del servizio prevede inoltre la tenuta di tutti i registri obbligatori, oltre all'adozione di ogni forma di pubblicità, posti in capo al Comune e previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 285/90 (art. 52 e 53). Gli stessi registri, come gli elenchi recanti le scadenze delle concessioni cimiteriali dovranno essere consultabili in ogni momento dal Comune tramite collegamento informatico.

L'Azienda dovrà svolgere tutti gli altri servizi necessari, comunque previsti dalla normativa vigente in materia.

2. L'Azienda dovrà inoltre:

- nominare un responsabile con funzioni di coordinatore delle attività e dei servizi e referente della stessa da comunicare all'Ente entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente contratto;
- dare tempestiva/immediata comunicazione di eventuali sostituzioni del responsabile/referente individuato;
- garantire la presenza costante di un numero adeguato di personale idoneo durante le operazioni cimiteriali, tale da consentire in ogni momento il regolare svolgimento dei servizi e delle singole operazioni;
- osservare tutta la normativa in materia e i regolamenti di polizia mortuaria o comunque riguardanti i servizi oggetto del presente contratto;
- osservare tutta la normativa vigente sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro e comunicare i nominativi di tutte le figure previste dalla predetta normativa e trasmettere copia del documento di valutazione dei rischi e le relative misure preventive dei luoghi in cui si svolgeranno i servizi affidati;
- dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le attrezzature per la movimentazione dei feretri per le operazioni di inumazione e tumulazione. Tutte le attrezzature dovranno essere di buono stato d'uso, omologate e a norma con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Le attrezzature per lo svolgimento dei servizi sono ad esclusivo carico dell'Azienda per tutta la durata del contratto.

3. Il Capitolato Tecnico Prestazionale-, sottoscritto da entrambe le parti e costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto (allegato 1), definisce in dettaglio le specifiche tecniche, le modalità di svolgimento, gli specifici standard e obiettivi dei servizi cimiteriali affidati.

ARTICOLO 3 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I servizi affidati dovranno essere svolti nell'ambito le Aree Cimiteriali qui di seguito elencate:

- Cimitero urbano dei Castellini;
- Cimitero rurale di Onci;
- Cimitero urbano di Via dei Cipressi;
- Cimitero rurale di Collalto.

ARTICOLO 4 – DURATA

1. Il presente contratto decorrerà dalla data della stipula e durerà tre anni, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui al successivo art. 14.
2. L'eventuale rinnovo del contratto, se consentito dalle norme, sarà subordinato a espresso

accordo tra le Parti. È escluso il rinnovo tacito.

3. Alla scadenza del presente contratto, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 17.
4. L'Azienda è tenuta a garantire, alle condizioni al tempo in essere, la continuità della gestione fino al subentro dell'eventuale nuovo affidatario.
5. Le parti possono recedere dal contratto con preavviso di almeno sei mesi.

ARTICOLO 5 - COMPETENZE, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI.

1. Competono al Comune le funzioni di indirizzo, di regolamentazione ed autorizzative necessarie ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti, sia per realizzare il fine ultimo della tutela igienico sanitaria, sia per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti cimiteriali;
2. Il Comune assume a proprio carico tutti gli oneri connessi all'ampliamento, alle modifiche strutturali, alla manutenzione straordinaria e alla pianificazione del cimitero comunale e quant'altro non espressamente previsto nel Capitolato Tecnico Prestazionale ;
3. L'osservanza da parte di terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire il corretto e regolare svolgimento dei servizi. Il Comune è, quindi, impegnato a intervenire anche su richiesta dell'Azienda, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per assicurare, anche in via coattiva, il rispetto delle norme. L'Azienda si riserva di agire nei confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.
4. Il Comune ha altresì l'obbligo di informare tempestivamente l'Azienda in ordine ai propri provvedimenti in materia di accreditamento delle imprese per l'attività di onoranze funebri.
5. Sono di competenza del Comune, in quanto non trasferibili:
 - a)- la ricezione della denuncia di morte;
 - b) - il rilascio dei provvedimenti inerenti ai trasporti funebri, sepoltura, disseppellimento (esumazioni, estumulazioni, ecc);
 - c) - Pratiche relative al rilascio di nuove concessioni cimiteriali;
 - d) -Pratiche relative alla restituzione di loculi e ossari;
 - e) -la fissazione delle tariffe da praticare all'utenza;
 - f) -L'integrazione, la modifica o la redazione di un nuovo regolamento Cimiteriale al quale l 'Azienda dovrà uniformarsi;
 - g) - ogni altra attività che la normativa vigente assegna in via esclusiva al Comune.
6. Spetta all'Azienda in quanto responsabile del Servizio:
 - a) -operare con l'obiettivo di garantire e migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti alla collettività nel rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi espressi dal Comune, nonché nel rispetto della normativa vigente, del regolamento comunale di polizia mortuaria e del richiamato Capitolato Tecnico;
 - b) -espletare i servizi nel rispetto del presente contratto e con le modalità standard qualitative e quantitative fissate nel Documento – Capitolato Tecnico costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto;
 - c) - espletare i servizi affidati nel rispetto dei seguenti principi: uguaglianza, imparzialità, continuità, informazione, efficienza ed efficacia;
 - d) - espletare le attività previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 e s. m. e i.;

- e) -osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalla legge, norme sindacali, assicurative, ecc. inerenti la manodopera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell'Azienda, dovranno essere applicati i contratti di lavoro stabiliti dalla vigente normativa e essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla loro categoria in vigore per il tempo della durata del presente contratto;
- f) -tenere una sistematica dettagliata contabilità analitica che consenta la rilevazione del risultato economico a cui il Comune potrà avere accesso.
7. L'Azienda" si impegna all'osservanza e al pieno rispetto della normativa nazionale e locale che disciplina la materia. In particolare, i servizi saranno effettuati secondo le norme vigenti in materia di polizia mortuaria e sanità, comprese le disposizioni previste dai regolamenti (tra i quali il Regolamento di Polizia Mortuaria e il Regolamento di Igiene), le ordinanze comunali e le altre disposizioni che potranno essere impartite dal Comune.
8. Le funzioni inerenti all'ordine ed alla vigilanza sul funzionamento dei cimiteri spettano al Comune, fatte salve le funzioni di igiene di competenza dell'A. S. L. Ogni altra funzione o compito attribuiti al Comune nell'ambito dei servizi cimiteriali in forza di legge o regolamento, con la sola esclusione di quelli che, non sono trasferibili per legge, vengono attribuiti all'Azienda".
9. L'"Azienda" si impegna a rispettare e ad osservare i diritti derivanti dalle concessioni cimiteriali rilasciate dal Comune, nonché a vigilare e controllare il rispetto delle condizioni/prescrizioni riportate nei provvedimenti medesimi.
10. Sono a carico dell'Azienda tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento dei servizi, nonché l'acquisto o noleggio di attrezzature idonee per l'espletamento dei servizi.
11. Per l'espletamento dei servizi il Comune conferisce all'"Azienda" il compendio aziendale costituito dai beni e attrezzature presenti nei cimiteri il cui elenco risulterà dal verbale di consegna di cui all'art.15 del capitolato tecnico .
12. L'"Azienda" dovrà avere, alle proprie dipendenze, personale sufficiente e adeguato ad assicurare il regolare espletamento di tutti i servizi di cui al presente contratto. L'"Azienda" dovrà espletare i servizi oggetto del presente contratto con personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalla vigente legislazione in materia e tale, per consistenza numerica, composizione e orario di servizio, da garantire costantemente l'ottimale svolgimento dei servizi stessi.
- Ogni operatore dell'"Azienda" dovrà essere perfettamente identificabile e dovrà essere dotato di adeguata divisa e tesserino di riconoscimento; l'"Azienda" fornirà al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla firma del presente contratto, l'elenco nominativo del personale operante per i servizi in questione nonché il numero della posizione assicurativa presso gli Enti competenti e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e l'Azienda si impegna a richiamare, sanzionare e – se del caso - sostituire immediatamente gli operatori che non osserveranno una condotta irreprensibile.
- Inoltre, tutti i lavoratori suddetti dovranno essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il Comune segnalerà all'"Azienda" le eventuali inadempienze del personale addetto ai servizi cimiteriali che si dovessero riscontrare; perdurando tali inadempienze il Comune attiverà

tutte le procedure di cui ai successivi artt. 13 e 14 del presente contratto. L'"Azienda" è obbligata al rispetto delle norme e disposizioni di natura legislativa, regolamentare e contrattuale disciplinante il rapporto di lavoro con il personale dipendente e di quello di cui, a qualsiasi titolo, si dovesse avvalere.

13. Oltre a quanto sopra specificato compete all'Azienda:

- l'acquisto di eventuali software per la gestione informatizzata che rimarrà a fine contratto di proprietà del Comune;
- l'acquisto e la manutenzione durante la durata dell'affidamento delle apparecchiature hardware e software e l'attivazione e il mantenimento per tutta la durata dell'affidamento dei contratti di assistenza manutenzione atti a garantire la gestione del/i programma/i.

ART. 6 OBIETTIVI STANDARD DEL SERVIZIO

1. Il Servizio cimiteriale è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico, pertanto l'erogazione da parte dell'"Azienda" dovrà avere carattere di regolarità, continuità e completezza.
2. Trattandosi di pubblico servizio l'"Azienda" dichiara di aver approntato tutti i mezzi necessari per effettuare l'espletamento del servizio.
3. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione momentanea dei servizi potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore.
4. Ogni caso di funzionamento irregolare o interruzione del servizio dovrà essere formalmente comunicato al Sindaco e al Settore competente del Comune da parte dell'"Azienda" che dovrà adottare tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti.
5. L'"Azienda", nell'espletamento dei servizi, si impegna a dimostrare e a rendicontare il perseguimento del miglioramento degli stessi, mantenendoli adeguati, per qualità e quantità delle prestazioni rese, alle esigenze della collettività e all'evoluzione della normativa; in particolare l'"Azienda" si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi dei servizi a livelli adeguati alle esigenze dell'utenza, avendo cura di promuoverne lo sviluppo e l'ottimizzazione;
 - espletare servizi che rispondano alle reali esigenze degli utenti;
 - espletare i servizi nel rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e del risparmio energetico;
 - trasparenza, professionalità e competenza nei rapporti con gli utenti.
6. L'"Azienda" deve uniformare l'erogazione dei servizi ai principi di qualità di cui all'art. 112 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e quindi al capo III del D. Lgs. 30.07.1999, n. 286.
7. L'"Azienda" è obbligata al rispetto della legge 12.06.1990, n. 146 e s.m.e.i., nonché del D.P.R. 16.04.2013 n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022 approvato con deliberazione di GC n. 9 del 31/01/2020.

ART. 7 - DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

1. E' fatto assoluto divieto all'"Azienda":
 - di affidare a terzi lo svolgimento, anche in parte, dei servizi cimiteriali. E' tuttavia consentito

alla stessa di avvalersi di terzi per lo svolgimento di fasi operative specifiche dei servizi, previa autorizzazione comunale e salva comunque la responsabilità che rimane sempre in capo all'"Azienda";

-di cedere sotto qualsiasi forma il presente contratto.

2. Nel rispetto degli standard di qualità e quantità prefissati, l'"Azienda" ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità.
3. L'"Azienda" è l'unica responsabile nei confronti del Comune e degli utenti nell'espletamento dei servizi.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Qualora dall'esecuzione del presente contratto e dalle attività a esso connesse, nonché dall'uso di beni ed impianti, derivassero danni di qualunque natura al Comune o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), l'"Azienda" ne assume ogni responsabilità ed è tenuta a intervenire tempestivamente per il ripristino immediato dei danni, con assunzione diretta, a proprio esclusivo, carico, di tutti gli oneri risarcitori.
 2. L'"Azienda":
 - ha fornito in data _____ polizza assicurativa n. _____ datata _____ R.C. verso terzi./
- R.C. verso prestatori di lavoro della compagnia assicurativa _____, con un massimale di 5 (cinque) milioni/00 di euro valida fino al _____, atta a garantire la copertura per danni arrecati a terzi e al Comune;
- si impegna a produrre al Comune prima della scadenza della polizza assicurativa sopra citata prova della stipula o rinnovo comprovante l'avvenuta continuità assicurativa pena la sospensione delle attività e dei servizi oggetto contratto.
3. L'"Azienda" è responsabile dei danni derivanti da colpa, negligenza e imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Comune, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da esso chiamate in luogo, per qualsiasi motivo; sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti alle aree e ai loro impianti, attrezzature e arredi.
 4. Il Comune non risponderà per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che l'"Azienda" instauri con eventuali terzi.
 5. Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità connesso all'esercizio dei servizi affidati, per i danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, per le sanzioni che dovessero essere irrogate da Pubbliche Autorità e, in ogni caso, per ogni e qualsiasi onere connesso alla gestione dei servizi affidati.

ART.9 – RAPPORTI ECONOMICI - FINANZIARI.

All'"Azienda" saranno corrisposti gli importi indicati nel capitolato tecnico di € 169.249,99 l'anno (di cui €. 138.729,50 per servizio ed € 30.520,49 per IVA) ed € 507.749,97 (al lordo di IVA) nel triennio.

L'importo mensile da corrispondere all'Azienda è pari a 1/12 dell'importo totale annuale, ovvero pari ad € 11.560,79 oltre IVA al 22% pari a 2.543,37 ed un importo lordo di €

14.104,16.

Con il corrispettivo pattuito l'"Azienda" si intenderà compensata di ogni suo avere senza nulla pretendere dal Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatta dal pagamento dell'importo stabilito nel presente contratto.

Gli atti di liquidazione verranno espletati dal Comune entro trenta giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale della fattura elettronica.

Prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovrà essere verificata la regolarità contributiva, attraverso l'acquisizione d'ufficio da parte del Comune del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

ART. 10 - CONTROLLO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Comune si riserva il diritto di vigilare sulla regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, degli standard qualitativi definiti anche nel documento – capitolato tecnico.

1. Il Comune provvederà, attraverso il proprio personale, a ciò delegato, ai controlli complessivi sull'esecuzione del presente contratto, sul raggiungimento, mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi fissati dal Comune.
2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'Azienda si impegna:
 - a)- a fornire un report da inviare, mensilmente, sull'attività eseguita;
 - b)- a fornire tutte le informazioni dallo stesso richieste e consentire visite e ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico/amministrativo.
3. L'"Azienda" si obbliga a comunicare al Comune, entro il mese di marzo di ogni anno, i seguenti dati relativi all'esercizio precedente:
 - a) -i dati relativi al rispetto dei livelli qualitativi dei servizi, mettendo in evidenza la durata e la causa dell'eventuale mancato rispetto;
 - b) -i dati tipici della gestione, secondo le specifiche fornite dal Comune, con riferimento all'andamento dei servizi cimiteriali oggetto del presente contratto.
4. L'"Azienda" potrà segnalare al Comune, per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza, ogni elemento utile a garantire la piena osservanza della normativa di settore.
5. L'"Azienda" si obbliga ad adottare un sistema di qualità aziendale, relativo ai servizi oggetto di affidamento, entro sei mesi dalla data di stipula del presente contratto.

ART. 11 – IMPEGNI DEL COMUNE

1. Il Comune si impegna nei confronti dell'"Azienda" ad agevolare l'espletamento delle attività disciplinate dal presente contratto garantendo la continuità della piena collaborazione dei propri servizi e uffici.

ART. 13 - CONTESTAZIONE DEGLI INADEMPIMENTI E DIFFIDA AD ADEMPIERE

1. Gli inadempimenti alle obbligazioni contrattuali addebitabili all'Azienda sono contestati dal Comune mediante l'invio, mediante PEC di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte

- a rimuovere gli effetti dell'inadempimento.
2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della lettera di addebito, l'Azienda può inviare al Comune le proprie osservazioni.
 3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, il Comune può diffidare l'Azienda a provvedere, fissando al proposito un congruo termine.

ART. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può risolvere il presente contratto a causa di:
 - a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall'Azienda, non eliminati a seguito di diffida formale da parte del Comune;
 - b) subappalto (anche parziale) senza il preventivo benestare scritto del Comune, del servizio pubblico di cui al presente contratto;
 - c) cessazione o liquidazione dell'Azienda;
 - d) gestione dei servizi affidati in modo gravemente inefficiente.
2. Il contratto potrà, altresì, essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi di grave inadempimento:
 - a)-interruzione delle attività per una durata superiore a 7 (sette) giorni consecutivi, quando sia imputabile a dolo o colpa grave dell'"Azienda";
 - b)-gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave dell'"Azienda";
 - c)-cessione del contratto da parte dell'"Azienda" a soggetti terzi.
3. Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, ovvero, alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 2, consegue, fermo restando il diritto ad eventuali risarcimenti dei danni provocati, l'automatica decadenza dell'affidamento del servizio.

ART. 15 – RECESSO

1. Il Comune può recedere dal Contratto, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico oppure nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il recesso deve essere comunicato per iscritto, mediante PEC, almeno 180 giorni prima della data in cui i suoi effetti sono destinati a prodursi.
3. Il Comune può inoltre recedere in ogni tempo dal Contratto, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni di cui al precedente comma 1, assicurando in tal caso la corresponsione in favore dell'Azienda di una somma corrispondente alla quota non ammortizzata relativa agli investimenti realizzati nel corso dell'affidamento dall'Azienda da rilevarsi dalle scritture contabili.

ART. 16 - DISCIPLINA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L'Azienda, nello svolgimento del servizio, si attiene a tutte le norme legislative e regolamentari

vigenti e alle direttive dell'Amministrazione comunale. In particolare, dovrà essere rispettato il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 10 settembre 1990 n.285 e successive modificazioni) il Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali, nonché le ordinanze comunali in materia.

ART. 17 - REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ALLA SCADENZA DELL'AFFIDAMENTO

Allo scadere del termine contrattuale o in qualsiasi altro caso di interruzione anticipata dello stesso e in caso di mancato rinnovo del presente contratto, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) i beni, gli impianti e le attrezzature concessi in uso, all'"Azienda", dal Comune al momento dell'affidamento dei servizi, oggetto del presente contratto, o successivamente dalla stessa realizzati e/o acquistati, dovranno essere restituiti/ceduti al Comune in buono stato di conservazione senza alcun onere ed eccezione;
- b) l'"Azienda" si impegna, alla scadenza contrattuale, a mettere a disposizione del Comune tutte le informazioni utili e richieste a qualsiasi titolo, e alla cessione gratuita delle banche dati e dei software utilizzati, nonché le informazioni operative e commerciali utili alla formulazione delle offerte da parte di potenziali subentranti.

ART. 18 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Per l'attività oggetto del Servizio, l'Azienda assumerà la qualifica d'incaricato del trattamento dei dati personali in nome e per conto del Comune, ai sensi del D.Lgs. 101/2018.
2. Con tale qualifica l'Azienda potrà trattare i dati personali per quanto strettamente necessario allo svolgimento del Servizio, adottando tutte le misure previste dalla legge in ordine ad ogni fase del trattamento dei dati personali.

ART. 19 - RISERVATEZZA

L'Azienda ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

ART. 20 – TRACCIABILITA'

Con il presente atto l'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge 136 del 12 agosto_2010_e_successive_modifiche_ed_integrazioni.

Il presente contratto si risolverà di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità_delle_operazioni.

ART. 21 - FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto.

ART. 22 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Qualora ed in qualsiasi momento fra il Comune e l’Affidatario sorgano contestazioni sulla interpretazione, esecuzione o risoluzione del Contratto, ciascuna Parte potrà notificare all’altra, mediante PEC, l’esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l’oggetto.
2. Le Parti si incontreranno per esaminare l’argomento e le motivazioni addotte, con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.
3. Tutte le controversie in ordine all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del Contratto che non sia stato possibile risolvere bonariamente ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti, sono deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Foro competente in via esclusiva è quello del Tribunale nella cui circoscrizione è ricompreso il territorio del Comune e quindi il Tribunale di Siena.

Formano parte integrante del Contratto i seguenti documenti:

Allegato 1 - capitolato tecnico prestazionale e suoi allegati

Letto, firmato e sottoscritto

Per il Comune _____((firmato digitalmente)

Per l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa_____ ((firmato digitalmente)

Il presente contratto, che stipulato nei luogo sopraindicato e redatto in formato elettronico da persona di mia fiducia, non in contrasto con l’ ordinamento giuridico come disposto dall’Art 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i si compone di numero ____ facciate, è stato pubblicato mediante lettura da me datane ai Contraenti, i Quali lo approvano. dichiarandolo conforme alla volontà da loro espressa e come appresso lo sottoscrivono, insieme a me Ufficiale Rogante. come segue:

Per il Comune - _____((firmato digitalmente)

Per l’Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d’Elsa_____ ((firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE - _____(firmato_digitalmente)

SERVIZI CIMITERIALI

(come descritti all'art. 2 punto A e all'art. 10 del Capitolato)

Anni	Inumazioni in campo	Tumulazioni i in loculo	Totale Sepulture	A Esumazioni ordinarie e straordinarie	B Estumulazioni ordinarie e straordinarie			TOTALI COSTO	incidenza MO
	campo comune	loculi		a buon fine	a buon fine	con inumazio ne	con cremazione		
2015	67	81	148	41		11	11		
2016	77	78	155	70	18	10	12		
2017	65	87	152	70	2	5	4		
2018	65	58	123	32	2	4	5		
2019	68	77	145	49	5	5	5		
TOTALE	342	381	723	262	27	35	37		
media	68,40	76,20	144,60	52,40	5,40	7,00	7,40		
stima	69	77	146	53	6	7	8		
Ore totali mano d'opera per servizio	345	308		212	18	21	24		
Stima costo orario manodopera	17,80	17,80		17,80	17,80	17,80	17,80		
Totale costo manodopera x prestazione	6.141,00	5.482,40		3.773,60	320,40	373,80	427,20	16.518,40	
stima costo mezzi meccanici x prestazione	21,00			21,00	17,00	17,00	17,00		75,88
stima costo materiali x prestazione	18,00	15,00							
stima oneri smaltimento x prestazione				62,00	74,00	74,00	74,00		
Costi diversi da m/o per prestazione	39,00	15,00		83,00	91,00	91,00	91,00		
Totale costi diversi da m/o per prestazione	2.691,00	1.155,00		4.399,00	546,00	637,00	728,00	10.156,00	
								26.674,40	
SPESE GENERALI 15% (su mo)							2.477,76	29.152,16	
UTILE IMPRESA 10% (su mo)							1.651,84	30.804,00	
TOTALE COSTO STIMATO PER IL SERVIZIO								30.804,00	

SERVIZI CUSTODIA (come descritti all'art. 2 punto C e all'art. 12 del Capitolato)												
• Apertura, chiusura e custodia dei cimiteri; • Rimozione della neve e del ghiaccio; • Manutenzione e cura del verde e dei campi di inumazione; • Informazioni agli utenti e supporto agli uffici comunali.												
custodia	orario estivo	ore	tot/ore apertura	ore custodia e altri servizi	domenica	ore	totale	settimane	ore lavorate	costo m/o		incidenza MO
Colle bassa Castellini	mar/mer/ven/sab	8-18,30	42	32	apertura/chiusura	1	33					79,14
	mar/mer/ven/sab	8-18,30	42	32	apertura/chiusura	1	33					
	orario invernale						66	30,5	2.013,00	17,80	35.831,40	
Colle bassa Castellini	mar/mer/ven/sab	9-17,00	32	24	apertura/chiusura	1	25					
	mar/mer/ven/sab	9-17,00	32	24	apertura/chiusura	1	25					
							50	21,5	1.075,00	17,80	19.135,00	
	festivi e periodo Santi	ore										
Colle bassa Castellini	giorni5	9-17,00	64		apertura/chiusura	1	5					
	giorni5	9-17,00	64		apertura/chiusura	1	5					
							10		10,00	17,80	178,00	
STIMA COSTO MANO D'OPERA											TOTALE	55.144,40
COSTO MATERIALI ATTREZZATURE SERVIZI												750,00
											TOTALE	55.894,40
SPESE GENERALI 15% (su mo ed attrezzature)									8.271,66		64.166,06	
UTILE IMPRESA 10% (su mo ed attrezzature)									5.514,44		69.680,50	
TOTALE COSTO STIMATO PER IL SERVIZIO												69.680,50

SERVIZI DI MANUTENZIONE						
(come descritti all'art. 2 punto B e all'art. 11 del Capitolato)						
DESCRIZIONE	mano d'opera stimata ore a corpo	mano d'opera stimata costo a corpo	costo materiali servizi e noleggi	Spese per utenze	totale	incidenza MO
- Pulizia di tutti i locali cimiteriali, degli spazi e delle aree cimiteriali interne ed esterne pertinenziali ivi compresa la pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali; - Manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;	340	6.052,00	6.450,00	1.450,00	13.952,00	43,38
SPESE GENERALI 15% (su mo)		907,80			907,80	
UTILE IMPRESA 10% (su mo)		605,20			605,20	
TOTALE COSTO STIMATO PER IL SERVIZIO					15.465,00	

SERVIZI DI GESTIONE LAMPADE VOTIVE E CONTRATTI DI CONCESSIONE

(come descritti all'art. 2 punti D - E e agli artt. 13 e 14 del Capitolato)

DESCRIZIONE	mano d'opera stimata ore a corpo	mano d'opera stimata costo a corpo	costo materiali servizi e noleggi	Spese per utenze	totale	incidenza MO
Servizio gestione lampade votive: Manutenzione ordinaria (compreso la sostituzione delle lampade); Realizzazione nuovi allacci, dismissioni/riattivazioni; Gestione dei relativi contratti, compreso le rendicontazioni l'aggiornamento del programma gestionale Prestazioni relative alla bollettazione e rendicontazione dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva, compreso applicativo gestionale	220	3.916,00	2.000,00	7.000,00	12.916,00	47,59
Servizio gestione dei contratti: Gestione dei contratti per la concessione di loculi, ossari, tombe a terra e quant'altro inerente la concessione di posti per inumazione/tumulazione all'interno dei cimiteri comunali compreso applicativo gestionale.	280	4.984,00	800,00		5.784,00	
TOTALI		8.900,00	2.800,00	7.000,00	18.700,00	
SPESE GENERALI 15% (su mo)		1.335,00			1.335,00	
UTILE IMPRESA 10% (su mo)		890,00			890,00	
TOTALE COSTO STIMATO PER IL SERVIZIO					20.925,00	

Oneri della sicurezza			
Oneri della sicurezza	Q.tà	imp unitario	TOTALE
Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato all. 1 D.M. 389/2003)	4	71,03	284,12
Rete recinzione in plastica colore arancio altezza cm. 180 x 130 ml (40+40+10+10)	100	1,21	121,00
Controllo dei luoghi e delle attrezzature per efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori (6+6+1+1)	14	31,81	445,34
Segnale stradale rotondo da cantiere per la segnalazione temporanea con sbarra porta zavorra (5+5+2+2)	14	21,99	307,86
Cartello di informazione da parete in alluminio mm 125x175 lettura da 4 mt (2+2+1+1)	6	1,59	9,54
Cartello di informazione da parete in alluminio mm 250x350 lettura da 4 mt (2+2+1+1)	6	7,09	42,54
Transenna modulare in ferro zingato dimensioni cm. 200xh110 (8+8+2+2)	20	32,23	644,60
TOTALE			1.855,00

COSTO ANNUALE SERVIZI		
	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Operazioni Cimiteriali (art. 13 Capitolatod'appalto)	30.804,00
B	Servizio di Manutenzione (art. 14 Capitolatod'appalto)	15.465,00
C	Servizio di custodia (art. 15 Capitolatod'appalto)	69.680,50
D - E	Servizio gestione lampade votive (art. 16 Capitolatod'appalto)	20.925,00
	Servizio gestione dei contratti (art. 17 Capitolatod'appalto)	
	TOTALE SERVIZI	136.874,50
	ONERI DELLA SICUREZZA	1.855,00
	TOTALE ANNUALE APPALTO	138.729,50
	DI CUI:	
1	Spese per il personale	86.614,80
2	Spese fer forniture beni e servizi noleggi ed utenze	28.606,00
3	Spese generali	12.992,22
4	Utile	8.661,48
5	Costi della sicurezza	1.855,00
		138.729,50
INCIDENZA MANODOPERA SU (1+2+5)		66,12

TOTALE COSTI Q.T.E.

	DESCRIZIONE	importo annuo	importo 5 anni
A	Operazioni Cimiteriali	30.804,00	92.412,00
B	Servizio di Manutenzione	15.465,00	46.395,00
C	Servizio di custodia	69.680,50	209.041,50
D - E	Servizio gestione lampade votive - Servizio gestione dei contratti	20.925,00	62.775,00
	Importo servizi	136.874,50	410.623,50
F	Oneri della sicurezza	1.855,00	5.565,00
	Totale servizi compresi oneri della sicurezza	138.729,50	416.188,50
	Somme a disposizione:		
G	IVA 22%	30.520,49	91.561,47
	Totale somme a disposizione	30.520,49	91.561,47
	TOTALI	169.249,99	507.749,97



Città di Colle di Val d'Elsa

**ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI
COMUNALI DI COLLE DI VAL D'ELSA
PER IL PERIODO 01.04.2021-31.03.2024**

**CAPITOLATO TECNICO
PRESTAZIONALE**

- Art. 1 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**
- Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO**
- Art. 3 - CATEGORIA E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI**
- Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO**
- Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO**
- Art. 6- INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**
- Art. 7 -DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, NORMATIVE E REGOLAMENTI**
- Art. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO**
- Art. 9 - REVISIONE PREZZI**
- Art. 10 - OPERAZIONI CIMITERIALI – (Prestazioni principali)**
- Art. 11 - SERVIZI DI MANUTENZIONI – (Prestazioni secondarie)**
- Art. 12- SERVIZI DI CUSTODIA – (Prestazioni principali)**
- Art. 13 - CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI E CONTRATTI DI TUMULAZIONE (Prestazioni principali)**
- Art. 14 - ILLUMINAZIONE VOTIVA: ONERI E OBBLIGHI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO (Prestazioni principali)**
- Art. 15 - ATTREZZATURE E MACCHINARI – COMODATO – USO DI ATTREZZATURA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO**
- Art. 16 - ATTREZZATURE CIMITERIALI IN DOTAZIONE AI CIMITERI**
- Art. 17 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI**
- Art. 18 - OGGETTI RINVENUTI**
- Art. 19 - PERSONALE. REQUISITI E COMPORTAMENTO**
- Art. 20 - MODALITÀ RAPPORTO CON IL CITTADINO**
- Art. 21 - SCIOPERI**
- Art. 22 - ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO**
- Art. 23 - OBBLIGHI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO NECROFORO MORTUARIO**
- Art. 24 - GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFICA, PLANIMETRICA DEI DEFUNTI E DEL CENSIMENTO DEL VERDE**
- Art. 25 - DOTAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE**
- Art. 26 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO AGGIUDICATARIA**
- Art. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO**

Art. 28 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE – COMMITTENTE

Art. 29 - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE COSE E/O ALLE PERSONE

Art. 30 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Art. 31 – PENALITA’

Art. 32 - DIVIETO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI

Art. 33 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

**Art. 34 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE DA PARTE DELL’ENTE
COMMITTENTE**

Art. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Art. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 37 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Art. 38 - NORME DI RINVIO

Art. 1 - DEFINIZIONI ED INTERPRETAZIONI DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

- *Committente* : Il comune di Colle di Val D'Elsa con sede in Via F. Campana n. 18 – 53034 COLLE DI VAL D'ELSA;
- *Impresa*: soggetto affidatario dell'appalto;
- *Aggiudicatario/a*: soggetto affidatario dell'appalto;
- *Appaltatore*: soggetto affidatario dell'appalto;
- *Soggetto affidatario*: soggetto affidatario dell'appalto
- *Cimiteri*: I cimiteri indicati al successivo art. 3;
- *Capitolato*: il presente capitolato speciale di Appalto;
- *Appalto*: L'appalto dei servizi cimiteriali nei cimiteri di Colle Di val D'Elsa;
- *Contratto*: Il contratto tra il Comune di Colle Di val d'Elsa ed il soggetto affidatario dell'appalto per la disciplina della gestione dell'appalto;
- *RUP*: si intende il Responsabile Unico del Procedimento;
- *S.P.P.*: si intende il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi relativamente al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto;
- *D.U.V.R.I.*: documento unico di valutazione dei rischi da interferenza relativamente al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto;
- *per giorni*: si intendono giorni naturali e consecutivi, comprese le domeniche e le altre festività riconosciute;
- *Per normativa* si intende:
 - ✓ D.P.R. l. 09.1990, nr. 285 e s.m.i.;
 - ✓ Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 29 e 4 aprile 2007 n. 18;
 - ✓ Circolari del Ministero della Sanità nr. 24/93 e l. 0/98;
 - ✓ Regolamento di Polizia Mortuaria vigente presso il Comune di Colle Di Val D'Elsa;
 - ✓ D.Lgs. 03.04.2006, nr. 152 e s.m.i.;
 - ✓ D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 - ✓ D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i.;
 - ✓ D.Lgs. 09.04.2008, nr. 81 e s. m.i.;
 - ✓ Ogni altra direttiva, circolare, deliberazione, determinazione e legge vigenti in materia e comunque applicabili al servizio oggetto del presente appalto, qui non espressamente citate o che saranno emanate nel periodo di validità del contratto;

Nel caso in cui la Impresa dovesse riscontrare qualche discordanza e/o incongruità nei e tra i documenti contrattuali, dovrà immediatamente informare il Committente che direttamente o tramite il R.U.P. si pronuncerà da subito sull'esatta interpretazione.

Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha ad oggetto i servizi connessi all'esecuzione dei lavori e alle forniture necessarie per l'esecuzione di operazioni cimiteriali, nei cimiteri specificati al successivo art. 3.

I servizi in appalto dovranno essere svolti in ottemperanza delle norme e dei regolamenti che disciplinano la materia sia a livello nazionale che locale, con particolare riferimento al regolamento di polizia mortuaria di cui al DPR 10/09/1990 n. 285 e succ. modifiche e integrazioni, ai regolamenti comunali vigenti, nonché all'Ordinamento dello stato civile di cui al

R.D.L. n. 1238 del 09/07/1939 sostituito dal D.P.R. 396/2000. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le principali attività comprese nell'appalto di che trattasi sono:

A. Operazioni Cimiteriali relative a:

- Esecuzione di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, riduzione resti mortali e di ogni altro servizio cimiteriale compresa la fornitura dei materiali necessari;
- Raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dalle operazioni di esumazioni o estumulazioni e di qualsiasi altro rifiuto sia normale che speciale;

B. Servizio di Manutenzione:

- Pulizia di tutti i locali cimiteriali, degli spazi e delle aree cimiteriali interne ed esterne pertinenti ivi compresa la pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali;
- Manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;

C. Servizio di custodia:

- Apertura, chiusura e custodia dei cimiteri;
- Rimozione della neve e del ghiaccio;
- Manutenzione e cura del verde e dei campi di inumazione;
- Informazioni agli utenti e supporto agli uffici comunali.

D. Servizio gestione lampade votive:

- Manutenzione ordinaria (compreso la sostituzione delle lampade);
- Realizzazione nuovi allacci, dismissioni/riattivazioni;
- Gestione dei relativi contratti, compreso le rendicontazioni l'aggiornamento del programma gestionale;
- Prestazioni relative alla bollettazione e rendicontazione dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva.

E. Servizio gestione dei contratti:

- Gestione dei contratti per la concessione di loculi, ossari, tombe a terra e quant'altro inerente la concessione di posti per inumazione/tumulazione all'interno dei cimiteri comunali.

Art. 3 - CATEGORIA E LUOGO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI

I servizi da appaltare comprendono le prestazioni di servizio cimiteriale necroforo mortuario previsti nel Regolamento CE 213/2008 del 28 novembre 2007 codici di riferimento CPV 98371110-8 Servizi Cimiteriali (Prestazione principale Art. 5 e 7) e 98371111-5 Servizi Manutenzione Cimiteriali (Prestazione secondaria Art. 6)

I luoghi di prestazione dei servizi oggetto del presente appalto sono le Aree Cimiteriali qui di seguito elencate:

- Cimitero urbano dei Castellini;
- Cimitero rurale di Onci;

- Cimitero urbano di Via dei Cipressi;
- Cimitero rurale di Collalto.

Art. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto ha durata di trentasei (36) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. prevista per il 01/04/2021 e terminerà il 31/03/2024. Al fine di assicurare la continuità del servizio, L'Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di prorogare per un periodo di 6 (sei) mesi l'affidamento del servizio, qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni tecniche legate all'esperimento della nuova gara per l'affidamento del servizio stesso, una volta scaduto il contratto legato alla presente gara. Per tale periodo l'Affidatario sarà tenuto all'espletamento dei servizi agli stessi patti e condizioni.

Art. 5 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il Servizio viene reso in regime dell'appalto in house providing, con assunzione di rischio di impresa e della corretta e completa esecuzione delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi nell'esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione dell'Appaltatore stesso.

Resta inteso che i monte ore indicati nel presente Capitolato costituiscono la prestazione minima irrinunciabile per i servizi oggetto dell'affidamento.

L'importo dei servizi in appalto, per l'intero periodo dell'appalto (36 mesi) è pari a **€ 416.188,50** al netto di Iva di cui €. 410.623,50 al netto di Iva per servizi ed €. 5.655,00 al netto di Iva per oneri relativi alla sicurezza.

Gli importi come sopra quantificati, al netto dell'IVA di legge e degli oneri della sicurezza ammontano a quanto necessario per compensare il soggetto affidatario per l'espletamento di tutti i servizi cimiteriali omnicomprensivi degli interventi di manutenzione ordinaria di cui gli stessi cimiteri necessitano in maniera costante durante l'intera durata dell'affidamento.

L'incidenza stimata della manodopera (calcolata su costi del personale, spese per forniture beni e servizi, noleggi, utenze e costi della sicurezza), è pari al **66,12%**

L'appalto è da considerarsi a CORPO e le somme corrisposte compenseranno il gestore dei servizi per l'effettuazione di tutte le operazioni elencate all'art. 2 in maniera non esaustiva, senza che nessun'altra cifra possa essere richiesta dall'aggiudicatario:

	DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI PREVISTI
1	Operazioni cimiteriali di cui all'art.2 punto A e all'art. 10 del Capitolato d'appalto
2	Servizi di manutenzione di cui all'art.2 punto B e all'art. 11 del Capitolato d'appalto
3	Servizi di custodia di cui all'art.2 punto C e all'art. 12 del Capitolato d'appalto
4	Servizi lampade votive e contratti di cui all'art.2 punti D - E e agli artt. 13 e 14 del Capitolato d'appalto

Ad ulteriore chiarimento resta inteso che il gestore dei servizi cimiteriali in oggetto verrà compensato, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, a corpo dalle somme indicate al precedente art. 5, **e non dalle entrate derivate dallo svolgimento dei singoli servizi alle tariffe vigenti**; infatti, **sarà onere** (ripagato all'interno delle suddette somme a corpo) **del gestore affidatario svolgere** tramite la propria organizzazione l'attività di riscossione delle tariffe per i vari servizi prestati per conto dell'Amministrazione Comunale, facendole versare direttamente nelle casse dell'Amministrazione Comunale stessa (con modalità che saranno comunicate dal Comune), avendo cura di rendicontare, oltre alle somme introitate, la tipologia dei servizi svolti, il loro numero, la localizzazione ed ogni e quanto altro elemento venga richiesto dall'Amministrazione affinché questa possa avere una forma di controllo sull'attività svolta.

Per quanto sopra, risulteranno conseguentemente a carico dell'affidatario del servizio tutte le prestazioni complementari quali svolgere l'attività di primo contatto con il cittadino che deve espletare il servizio cimiteriale, assistenza al cittadino per la presentazione della pratica, stesura e stipula del contratto (loculo, ossario, lampade votive) con il cittadino, rapporto con l'impresa di pompe funebri per la sepoltura, il tutto **tramite sportello al cittadino aperto sul territorio Comunale.**

Si riassumono di seguito le attività richieste al soggetto affidatario rispetto al primo contatto con il cittadino:

- il soggetto affidatario, presso l'ufficio aperto al pubblico, esercita tutte le attività e redige gli atti tecnico-amministrativi riguardanti i vari servizi cimiteriali;
- il soggetto affidatario favorisce i contatti con il pubblico e concentra in un unico spazio le attività da espletare con il cittadino-utente, in giorni ed orari prestabiliti, ricevendo il pubblico per istruire i servizi cimiteriali affidati al soggetto aggiudicatario;
- al momento del decesso, i familiari del defunto, nel caso venga prescelta la tumulazione (loculi), contatteranno direttamente il gestore presso il relativo ufficio o telefonicamente al numero che verrà reso disponibile per l'assegnazione del loculo. Il soggetto aggiudicatario si attiverà di conseguenza comunicando al personale addetto le notizie del servizio da svolgere;
- sottoscrizione del contratto di concessione del loculo/posto e, per chi ne faccia richiesta, la stipula del contratto per l'attivazione della lampada votiva (i contratti di concessione di loculi ed ossari verranno stipulati dal gestore in base ad apposita delega da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa);
- aggiornamento costante al Comune di Colle di Val d'Elsa sulle varie disponibilità di loculi ed ossari nelle pertinenze dei rispettivi cimiteri comunali;
- In caso di inumazione le imprese funebri comunicheranno direttamente via fax/PEC agli uffici della sede dell'azienda che gestisce i servizi cimiteriali il nominativo della salma da inumare, il giorno e l'ora dello svolgimento del servizio. L'azienda che

svolgerà i servizi cimiteriali si attiverà di conseguenza comunicando al personale addetto le notizie del servizio da svolgere.

L'entità delle operazioni "cimiteriali ", di cui all'art 13 del presente capitolato, si riferisce ad un fabbisogno medio stimato per il periodo di affidamento, calcolato sui dati del quinquennio precedente.

Nella formulazione dell'importo oggetto dell'affidamento il Comune committente ha considerato il costo della manodopera in base alle tabelle ministeriali, redatte sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva applicabile alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

L'importo corrispondente all'affidamento del servizio verrà corrisposto all'appaltatore secondo una cadenza mensile liquidando di volta in volta il valore di un dodicesimo dell'importo contrattuale annuo aggiudicato. L'importo verrà liquidato su presentazione di regolare fattura digitale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. L'Amministrazione verificherà la regolarità contributiva dell'aggiudicatario prima di procedere al pagamento delle fatture, fermo restando che in caso di irregolarità non si procederà al pagamento delle stesse.

Resta inteso che in caso di persistente irregolarità contributiva, il Comune avrà la possibilità di risolvere il contratto previa comunicazione scritta inviata per PEC o per raccomandata con ricevuta di ritorno, a scelta discrezionale dell'Amministrazione Comunale, senza che niente abbia da pretendere l'Appaltatore.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, a pena di nullità del contratto stesso. L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Siena – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per eventuali prestazioni da effettuarsi in economia da parte del gestore su richiesta del Comune di Colle di Val d'Elsa a causa di eventi imprevedibili e di carattere eccezionale e/o aggiuntive in quanto non ricomprese e disciplinate dal presente capitolato, saranno valutate di volta in volta dal punto di vista tecnico e della convenienza economica, rispetto ad altre soluzioni di esecuzione ed eventualmente corrisposte al gestore come servizio aggiuntivo.

Art. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è finalizzato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o

apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, NORMATIVE E REGOLAMENTI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
 - b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - f) il documento di valutazione dei rischi, oltre agli eventuali piani di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 qualora necessarie in caso di lavorazioni straordinarie;
 - l) i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, applicati al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 e 2 della l.r. 18 del 16/04/2019 e secondo quanto disposto dall'art.30 del d.lgs. 50/016
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Sono altresì contrattualmente vincolanti, per l'esecuzione delle operazioni di Polizia Mortuaria di cui al presente appalto, tutte le norme del caso previste dal DPR 285 del 10.09.1990 "Regolamento di Polizia Mortuaria", nonché il vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Colle di Val d'Elsa approvato con deliberazione C.C. n. 84 del 26/10/2005, come modificato con successivi atti, in ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29.02.2016, ancorché aggiornato, rettificato, sostituito dalla stessa Amministrazione Comunale durante l'esecuzione del servizio.

Art. 8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Inoltre, la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza dello stato dei luoghi di tutti gli immobili oggetto dell'appalto, della loro localizzazione, delle caratteristiche strutturali e delle modalità di gestione del servizio specificatamente per il Comune di Colle di Val d'Elsa.

Art. 9 - REVISIONE PREZZI

E' consentita la sola revisione dei prezzi in base all'indice ISTAT di variazione dei prezzi FOI e previa richiesta del soggetto gestore da effettuarsi a partire dal secondo anno di servizio.

Art. 10 - OPERAZIONI CIMITERIALI – (Prestazioni principali)

Si tratta delle operazioni, anche di natura propedeutica, necessarie alla movimentazione delle salme nei loculi, tombe a terra, ecc., e rientrano fra quei compiti previsti dal T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265/34, dal D.P.R. n. 285/90 e dalle circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e 10/98, dalle Leggi Regionali 31 maggio 2004 n. 29 e 4 aprile 2007 n. 18 e dal vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

Per ognuna delle seguenti operazione deve essere previsto l'utilizzo minimo contemporaneo di 2 operatori qualificati o comunque devono essere rispettate le normative vigenti sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Si riportano le operazioni effettuate negli ultimi cinque anni, precisando che il servizio è da intendersi a corpo e non a misura e nel calcolo dei costi, allegato al presente capitolato, è stata stimata la media delle prestazioni per tale periodo:

Anni	<i>Inumazioni in campo comune</i>	<i>Tumulazioni in loculo</i>	<i>Totale Sepulture</i>	<i>A Esumazioni ordinarie e straordinarie</i>	<i>B Estumulazioni ordinarie e straordinarie</i>		
		loculi		a buon fine	a buon fine	con inumazione	con cremazione
2015	67	81	148	41		11	11
2016	77	78	155	70	18	10	12
2017	65	87	152	70	2	5	4
2018	65	58	123	32	2	4	5
2019	68	77	145	49	5	5	5
TOTALE	342	381	723	262	27	35	37
media	68,40	76,20	144,60	52,40	5,40	7,00	7,40

Le operazioni previste sono di seguito esplicitate :

1. Ricezione e consegna le salme

È di competenza dell'affidatario:

- ricevere in qualsiasi momento segnalazione telefonica da parte dell'ufficio comunale competente di preavviso di esecuzione di operazione cimiteriale e successiva –e comunque entro 12 ore antecedenti - comunicazione a mezzo fax o posta elettronica certificata contenente la conferma dell'operazione, la sua tipologia, il luogo e posto, e l'orario di arrivo della salma nel posto indicato.
- con anticipo di almeno 30 minuti dall'arrivo della salma all'orario indicato, aver predisposto tutto l'occorrente, materiali compresi, per poter effettuare l'operazione richiesta, ricevere la salma nel punto di consegna del cimitero, ed eseguire immediatamente l'operazione.
- adempiere a tutte le procedure amministrative collegate, quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni) oltre alle annotazioni sui registri cimiteriali;
- coadiuvare il personale del soggetto affidatario funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro dall'auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio.

2. Inumazione di salma senza esumazione (fossa libera)

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero;
- eventuale eliminazione della cassa metallica nel caso che questa contenga interamente il feretro di legno;
- scavo nell'ambito del cimitero della fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni di cui agli art. 71-72-85 del D.P.R. 285/90 evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- sistemazione del feretro sul fondo della fossa con rete di sostenimento fornita dall soggetto affidatario idoneo anche alla futura raccolta dei resti ossei;
- riempimento e costipazione della terra facendo in modo che la terra scavata in superficie sia posta attorno al feretro e quella scavata in profondità venga alla superficie;
- formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 60 cm.;
- posa in opera di cippo di riconoscimento;
- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla direzione del servizio salvo diverso avviso della stessa;
- mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno.

3. Inumazione feti e resti ospedalieri:

- scavo nell'ambito del cimitero di piccola fossa, a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici secondo i criteri e le dimensioni stabiliti dalle disposizioni, evitando di interessare eventuali sepolture vicine;
- riempimento e costipazione della terra senza l'uso di mezzi meccanici;
- formazione di un cumulo di terra sull'area interessata di altezza non superiore a 30 cm.;

- apposizione del cippo di riconoscimento;
- trasporto della terra eccedente e deposito della stessa nell'ambito del cimitero in luogo idoneo indicato dalla direzione del servizio salvo diverso avviso dello stesso;
- mantenimento, nel tempo, dell'omogeneo livellamento della terra per eliminare gli abbassamenti causati dall'assestamento del terreno.

4. Manutenzione dei Campi di Inumazione

Le operazioni di inumazione comprendono anche la manutenzione dei campi di sepoltura che dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- ripristino periodico della loro conformazione superficiale in modalità tali da consentire il deflusso delle acque meteoriche in eccesso e mantenere praticabile la superficie all'utenza;
- ripristino dei campi di sepoltura assoggettati ad esumazione ordinaria eseguendo nuovi livellamenti, riporto di terreno vegetale e/o di eventuale addizione di sostanze enzimatiche per migliorare le caratteristiche del terreno e favorire la mineralizzazione delle salme. La manutenzione dei tumuli e dei percorsi adiacenti dovrà essere continua e comprendere il ripristino del livello del terreno dovuti ad avvallamenti, sconnessioni, franamenti ecc. dovuti a compattazione del terreno che si verificano, in particolare, nei primi mesi dal seppellimento.

5. Tumulazione di salma senza estumulazione (loculo comune libero)

(Il loculo può essere sia a parete che doppio a livello interrato che in sepolcreto a terra, ogni feretro deve essere appositamente diviso l'uno dall'altro)

- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumultazione;
- apertura del tumulo;
- sistemazione del feretro nella sede di tumultazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90;
- sistemazione della pietra tombale (eventuale);
- pulizia dell'area interessata all'operazione.

6. Tumulazione di salma con preventivo condizionamento (in loculo comune)

(Il loculo può essere sia a parete che doppio a livello interrato che in sepolcreto a terra, ogni feretro deve essere appositamente diviso l'uno dall'altro)

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro, apertura dello stesso;
- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell'ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell'ambito del Comune;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto della salma ;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- trasporto del feretro dal punto di sosta del cimitero a quello della sua tumultazione;
- apertura del tumulo;
- sistemazione del feretro nella sede di tumultazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90;
- sistemazione della pietra tombale (eventuale);
- pulizia dell'area interessata all'operazione.

7. Tumulazione di resti ossei o ceneri:

- trasporto dei resti ossei o delle ceneri in cassetta dal punto di sosta del cimitero a quello della loro tumultazione;
- apertura del tumulo;
- sistemazione della cassetta nella sede di tumultazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90;
- sistemazione della pietra tombale (eventuale);
- pulizia dell'area interessata all'operazione.

8. Esumazione semplice con eventuale deposito nell'ossario comune:

- rimozione della lapide o copritomba;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto fornito dal soggetto affidatario ppaltatrice con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell'ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell'ambito del Comune;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

9. Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco (anche per trasporto fuori Comune):

- rimozione della lapide o copritomba;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. N° 285/90 da fornirsi a cura e spese dai richiedenti l'operazione e con apposizione della targhetta di riconoscimento;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

10. Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma:

- rimozione della lapide o copritomba;
- apertura del coperchio del feretro precedentemente inumato;
- accertamento delle mancata mineralizzazione della salma;
- riempimento fossa con diligente ricollocazione nella medesima o altra fossa indicata dall'Ufficio Cimiteriale e fornitura e spargimento di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione allo scopo di riattivare il processo di mineralizzazione, posizionamento lapide, pulizia dell'area;

11. Estumulazione di salma con deposito nell'ossario comune

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- diligente raccolta dei resti mortali in apposito sacchetto con apposizione di cartellino indicativo dei dati del defunto e collocazione degli stessi nell'ossario comune del cimitero, o in altro ossario comune disponibile nell'ambito del Comune;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- chiusura del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

12. Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco:

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- diligente raccolta dei resti mortali e collocazione degli stessi in apposita cassetta di zinco prevista dall'art. 36 del D.P.R. n° 285/90 da fornirsi a cura e spese dal richiedente l'operazione e saldata e con apposizione della targhetta di riconoscimento;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

13. Estumulazione di salma con avvio a cremazione:

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- raccolta dei resti mortali in apposita cassetta, o in caso di salma non mineralizzata collocazione della stessa unitamente alla cassa in apposito involucro a cura e spese del richiedente l'operazione;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione;

14. Estumulazione di salma per traslazione in altro Comune

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- diligente raccolta della salma e dei resti della cassa lignea e collocazione entro apposita cassa metallica, come prevista dall'art. 30 del D.P.R. n° 285/90;
- raccolta degli avanzi e dei rifiuti e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

15. Estumulazione di resti ossei o ceneri:

- apertura tumulo;
- estrazione della cassetta contenente le ossa e le ceneri;
- chiusura provvisoria del tumulo;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

16. Trattamento di salma non consumata:

- operazione da effettuare durante una operazione di estumulazione e successiva inumazione, mediante fornitura e posa in opera di composto chimico a base di microorganismi a largo spettro di azione per rivitalizzare gli enzimi necessari per solo svolgimento del processo di mineralizzazione (quantità media prevista 99 gr.) compreso altresì contenimento della salma in un sacco biodegradabile "biocapH120" e rete in PVC.

17. Traslazione di salma da loculo ad altro loculo o a edicola privata :

(il loculo può essere sia a parete che doppio a livello interrato che in sepolcreto a terra, ogni feretro deve essere appositamente diviso l'uno dall'altro):

- apertura dei due tumuli;
- estrazione del feretro;
- trasporto del feretro al luogo della sua nuova tumulazione;
- sistemazione del feretro nella sede di tumulazione;
- chiusura del tumulo come indicato e disposto dai punti 8 e 9 del D.P.R. n° 285/90;
- sistemazione della pietra tombale (eventuale);
- pulizia delle aree interessate dall'operazione.

18. Ricognizione

- apertura del tumulo per verificare lo stato dello stesso
- chiusura del tumulo

19. Risanamento loculo

- delimitazione dell'area in cui si opera nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza;
- apertura del tumulo;
- estrazione del feretro;
- prosciugamento con idonee attrezzature e materiale ;
- inserimento del feretro in apposito involucro a seconda della destinazione da fornirsi a cura e spese dal richiedente l'operazione;

- ripristino delle condizioni igieniche del loculo mediante pulizia e disinfezione con soluzione disinfettante ed imbiancatura delle superfici con latte di calce ;
- collocamento del feretro e chiusura tumulo.

Nel caso di risanamento di loculo posto in arcata o cripta le operazioni comprendono anche la rimozione della botola esterna di chiusura a passo d'uomo e il riposizionamento della stessa.

20. Estumulazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma:

- apertura tumulo;
- estrazione del feretro;
- apertura dello stesso;
- accertamento delle mancata mineralizzazione della salma;
- trasporto del feretro al luogo della reinumazione, indicato dall'Ufficio Cimiteriale (anche presso altro cimitero);
- sistemazione del feretro nel luogo della reinumazione, fornitura e spargimento di composto chimico a base di microrganismi a largo spettro di azione allo scopo di riattivare il processo di mineralizzazione, posizionamento lapide, pulizia dell'area;
- raccolta di tutto ciò che è stato a stretto contatto con la salma (avanzi di casse e indumenti), conferimento dello stesso in contenitori appositi e trasporto del suddetto presso il centro di stoccaggio del cimitero principale nei modi previsti dalla Legge;
- trasporto del materiale lapideo presso discarica per materiale non pericoloso, dopo averlo distrutto e reso anonimo;
- chiusura provvisoria del tumulo qualora non debba essere immediatamente riutilizzato;
- diligente pulizia dell'area interessata all'operazione.

21. Raccolta trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dalle operazioni di esumazioni o estumulazioni e di qualsiasi altro rifiuto sia normale che speciale

- si tratta della raccolta, riduzione e conferimento di rifiuti provenienti dall'attività specifica cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali di cui all'art. 3. L'attività comprende le seguenti operazioni:
- Raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti e zinco) e dei rifiuti inerti speciali e loro stoccaggio presso apposita area, attualmente all'interno del Cimitero dei castellini;
- Separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo;
- Riduzione ed inserimento in appositi contenitori ai sensi del DPR 254 del 15/7/2003;
- Stoccaggio in apposito contenitore per il periodo previsto dalla legge e successivo periodico smaltimento;
- Manutenzione del luogo di stoccaggio.
- Al soggetto affidatario sono attribuite le responsabilità degli adempimenti riguardanti la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002 n. 179".
- Sono a carico del soggetto affidatario tutti gli oneri, diretti e indiretti, necessari per eseguire le operazioni di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti cimiteriali in conformità alle disposizioni di legge in materia.

Art. 11 - SERVIZI DI MANUTENZIONI – (Prestazioni secondarie)

1 - OPERAZIONI DI PULIZIA

Le operazioni di pulizia hanno lo scopo di mantenere puliti e decorosi: i locali chiusi, gli spazi comuni, i percorsi, i portici, i corridoi, le scale, gli atrii ecc. per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico/sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato dei locali e dei luoghi;
- salvaguardare le superfici pavimenti, vetrate, scalinate, porticati, volte, pareti ecc. sottoposte alle pulizie.

Le operazioni di pulizia consistono in:

- Pulizia e disinfezione giornaliera di tutti i servizi igienici esistenti;
- Pulizia e disinfezione della chiesa e dei monumenti, una volta alla settimana o comunque in base alle necessità;
- Pulizia di scalinate, ballatoi e corridoi interni ai cimiteri, avendo cura di togliere eventuali erbe infestanti o muschio una volta alla settimana o comunque secondo necessità;
- Pulizia manuale e/o meccanica di tutte le parti inghiaiate o asfaltate interne alle strutture, asportando erbacce, graminacee e riassetto del tutto, una volta alla settimana o comunque secondo necessità;
- Pulizia delle parti interne delle caditoie interrate e non, dei discendenti e cunette di scolo dell'acqua e di tutti i lavandini utilizzati dalla cittadinanza, una volta ogni 30 giorni e comunque secondo necessità;
- Svuotamento dei contenitori atti alla raccolta rifiuti urbani o assimilabili, posti all'interno dei cimiteri e/o nelle immediate vicinanze del perimetro cimiteriale, almeno due volte a settimana o in base alle necessità.
- Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte in orari in cui il flusso del pubblico è minore.
- L'occupazione a rotazione delle aree per l'esecuzione delle pulizie non deve creare disagi per l'accessibilità dei cimiteri. Durante le operazioni deve essere garantita la sicurezza dei visitatori anche con idonee segnalazioni e recinzioni.

Dovranno essere impiegati prodotti adeguati alle varie strutture e materiali nel rispetto della vigente normativa. Per quanto riguarda la pulizia dei pavimenti di tutti gli ambienti si specifica che il lavaggio deve essere fatto con acqua e prodotti detergenti e disinfettanti che non arrechino danni a persone o a cose. E' fatto divieto di adoperare acidi o cere o prodotti sdruciolevoli.

2 – MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.

È a carico dell'appaltatore la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico. Per manutenzione ordinaria si intende la riparazione e/o sostituzione degli apparecchi illuminanti, degli interruttori e prese in genere. Sono esclusi dalla manutenzione ordinaria il rifacimento di linee elettriche dorsali o di derivazione, di quadri elettrici, le addizioni ed in genere gli interventi di adeguamento alla normativa vigente. L'Impresa provvederà inoltre all'acquisto delle piastre esterne di chiusura dei loculi (lapidi) essendo tali costi ricompresi nel q.t.e. di progetto.

Rimangono a carico dell'appaltatore la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'impianto telefonico, la conduzione e la manutenzione ordinaria dell'impianto idrico e fognario e la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti elettrici.

Sono altresì a carico dell'appaltatore la conduzione, la pulizia settimanale, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti meccanici fissi (ascensori, montacarichi, scale di accesso ai loculi), nonché la conduzione, la gestione, la manutenzione ordinaria dei beni mobili, attrezzature e automezzi eventualmente affidati in comodato gratuito.

L'affidatario risponderà di quanto potrà derivare da imperizia o noncuranza dei beni affidati.

L'appaltatore è esentato dalla manutenzione straordinaria sugli immobili

3 – IMPIANTO LAMPADE VOTIVE

Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri, diretti ed indiretti, necessari per la manutenzione e l'esercizio dell'impianto delle lampade votive, compresa gestione di nuovi allacci, disdette, malfunzionamenti, guasti ed utenze elettriche(vedi art. 14).

Art. 12 - SERVIZI DI CUSTODIA – (Prestazioni principali)

Il monte ore derivante dalle operazioni di custodia costituiscono la prestazione minima irrinunciabile per i servizi oggetto dell'affidamento.

1 - SERVIZIO DI APERTURA, CHIUSURA E CUSTODIA DEI CIMITERI

Le operazioni consistono nell'apertura e nella chiusura dei cancelli delle strutture cimiteriali per l'accesso al pubblico, dei due cimiteri urbani, tutti i giorni feriali e festivi, nei giorni e negli orari di seguito indicati, assicurandosi che dopo la chiusura non rimanga nessun cittadino all'interno della struttura, utilizzando anche le apposite sirene installate presso gli stessi cimiteri urbani:

ORARIO ESTIVO - 1 Aprile - 31 Ottobre				
	Orario Apertura	Orario Chiusura	Senza custodia	Ore apertura con custode
Mar-Merc-Ven	08:00	18:30	12:00 ÷ 14:30	8
Sabato	08:00	19:00	12:00 ÷ 15:00	8
Domenica	08:00	19:00	8:00 ÷ 19:00	--
Lunedì e Giovedì	Chiusura settimanale			
ORARIO INVERNALE - 1 Novembre ÷ 31 Marzo				
	Orario Apertura	Orario Chiusura	Senza custodia	Ore apertura con custode
Mar-Merc-Ven	09:00	17:00	12:00 ÷ 14:00	6
Sabato	09:00	17:00	12:00 ÷ 14:00	6
Domenica	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
Lunedì e Giovedì	Chiusura settimanale			

APERTURA FESTIVITA'				
	Orario Apertura	Orario Chiusura	Senza custodia	Ore apertura con custode
01-gen	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
6 Gennaio (Epifania)	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
Pasqua	09:00	17:00/19:00	9:00 ÷ 17:00/19:00	--
Lunedì dell'Angelo	09:00	17:00/19:00	9:00 ÷ 17:00/19:00	--
8 Dicembre (Immacolata)	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
25 Dicembre (Natale)	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
26 Dicembre (S.Stefano)	09:00	17:00	9:00 ÷ 17:00	--
APERTURA FESTIVITÀ DI OGNISANTI				
	Orario Apertura	Orario Chiusura	Senza custodia	Ore apertura con custode
01-nov	09:00	17:00	12:00 ÷ 14:00	6
02-nov	09:00	17:00	12:00 ÷ 14:00	6
25 Ottobre-31 Ottobre	Chiusura settimanale sospesa			
CHIUSURA FESTIVITÀ				
25-apr	chiuso			
1° Maggio	chiuso			
02-giu	chiuso			
1 Luglio (Santo Patrono)	chiuso			
15-ago	chiuso			

Il servizio di custodia consiste nel presidio dei Cimiteri urbani assicurato con la presenza di almeno una persona per ogni cimitero nei giorni di apertura al pubblico, (negli orari sopra indicati) ad eccezione dei giorni festivi, tenendo conto che in caso di più giorni festivi consecutivi, i servizi funerari dovranno essere garantiti dal 2° giorno festivo consecutivo.

Principali funzioni del servizio di custodia:

- informazioni all'utenza, in particolare in relazione a orari, logistica dei campi, servizi svolti dall'appaltatore e dal Comune;
- ricevere e segnalare tempestivamente al responsabile dell'appaltatore e all'ufficio comunale preposto, lamentele, richieste di miglioramento dei servizi e fatti o atti anomali; in particolare, il personale addetto alla custodia dovrà acquisire eventuali segnalazioni scritte dei frequentatori, nonché riportare su apposita modulistica le segnalazioni verbali. Tutte le segnalazioni raccolte dovranno essere consegnate all'ufficio comunale preposto.
- far rispettare all'interno dei cimiteri il regolamento di polizia mortuaria e in caso di necessità far richiesta di intervento della Polizia Municipale e della Forza Pubblica.

- Per lo svolgimento del servizio di custodia dei suddetti cimiteri, l'Impresa si avvarrà dei locali ad uso ufficio esistenti presso i cimiteri stessi, provvedendo all'eventuale implementazione dei relativi arredi e attrezzature.
- Il personale addetto alla custodia dovrà portare in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento con indicato il nome dell'operatore e la qualifica.
- Il personale dovrà avere perfetta conoscenza del vigente regolamento di polizia mortuaria.
- Sempre ai fini delle attività di custodia, e quindi indipendentemente dalla esecuzione di operazioni cimiteriali e di attività di manutenzione e pulizia, nei cimiteri rurali saranno effettuati sopralluoghi periodici, anche al fine di verificare la manutenzione ed il decoro e l'assenza di fatti anomali in generale.

2 - RIMOZIONE DELLA NEVE E DEL GHIACCIO

Le operazioni consistono in:

- Intervento con mano d'opera e mezzi necessari per la spalatura della neve sui percorsi pedonali da effettuarsi in tempi contenuti dal verificarsi dell'evento;
- Spargimento sale sulle scalinate e lungo i percorsi pedonali;
- In caso di eventi atmosferici particolarmente rilevanti, verificare con il responsabile del Servizio Cimiteriale del Comune di Colle di Val d'Elsa l'opportunità di chiudere provvisoriamente i cimiteri o parte degli stessi, al fine di garantire l'incolumità della cittadinanza.

3 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEL VERDE

Le operazioni di manutenzione e cura del verde consistono in:

- Manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti nei cimiteri ed in adiacenza degli accessi agli stessi, compresi i campi destinati alle inumazioni, comprendente la falciatura in tempi opportuni per mantenere i tappeti erbosi in stato decoroso, compresa la raccolta dell'erba e la pulizia delle aree;
- Manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno dei cimiteri ed in prossimità dei parcheggi e, viali d'accesso, mura perimetrali e zone di pertinenza dei cimiteri, comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, l'estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno circostante, potatura di tutte le piante soggette alla stessa, due volte l'anno nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre;
- Innaffiamento delle nuove piante secondo necessità;
- Manutenzione dei viali d'accesso al cimitero, comprendente taglio erba e arbusti, eventuale potatura di alberi, e ogni altro onere necessario al decoro delle zone, una volta al mese;
- Riassetto dei viali inghiaati previa fornitura e posa in opera di ghiaia, due volte all'anno nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre o comunque in base alle necessità;
- Raccolta, pulizia residui organici derivanti da tosature, sfalci e potature.

4 - SERVIZIO AL CITTADINO E SUPPORTO AGLI UFFICI COMUNALI

- Il gestore, presso l'ufficio aperto al pubblico, esercita tutte le attività e redige gli atti tecnico-amministrativi riguardanti i vari servizi cimiteriali;

- Il gestore aggiudicatario favorisce i contatti con il pubblico e concentra in un unico spazio le attività da espletare con il cittadino-utente, in giorni ed orari prestabiliti, ricevendo il pubblico per istruire i servizi cimiteriali affidati al soggetto aggiudicatario;
- al momento del decesso, i familiari del defunto, nel caso venga prescelta la tumulazione (loculi), contatteranno direttamente il soggetto aggiudicatario presso il relativo ufficio o telefonicamente al numero che verrà reso disponibile per l'assegnazione del loculo. Il soggetto aggiudicatario si attiverà di conseguenza comunicando al personale addetto le notizie del servizio da svolgere;
- sottoscrizione del contratto di concessione del loculo/posto e, per chi ne faccia richiesta, la stipula del contratto per l'attivazione della lampada votiva (i contratti di concessione di loculi ed ossari verranno stipulati dal soggetto aggiudicatario in base ad apposita delega da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa;
- aggiornamento costante al Comune di Colle di Val d'Elsa sulle varie disponibilità di loculi ed ossari nelle pertinenze dei rispettivi cimiteri comunali;
- In caso di inumazione le imprese funebri comunicheranno direttamente via fax/PEC agli uffici della sede dell'azienda che gestisce i servizi cimiteriali il nominativo della salma da inumare, il giorno e l'ora dello svolgimento del servizio. L'azienda che svolgerà i servizi cimiteriali si attiverà di conseguenza comunicando al personale addetto le notizie del servizio da svolgere.

Art. 13 - CONCESSIONE DI LOCULI ED OSSARI E CONTRATTI DI TUMULAZIONE

Sarà onere del soggetto affidatario aggiudicatario procedere alla prenotazione e stipula dei contratti di concessione dei loculi e degli ossari, al controllo costante e tempestivo delle scadenze contrattuali, agli eventuali rinnovi, previo contatto con i concessionari, nonché a svolgere, tramite la propria organizzazione, l'attività di riscossione delle corrispondenti tariffe, facendole versare direttamente nelle casse dell'Amministrazione Comunale stessa (con modalità che saranno comunicate dal Comune); il servizio al cittadino sarà espletato tramite la propria organizzazione distribuita sul territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Art. 14- ILLUMINAZIONE VOTIVA: ONERI E OBBLIGHI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di illuminazione votiva è affidato al gestore contestualmente a tutti gli altri servizi cimiteriali e manutentivi a partire dalla data della stipula del contratto ed avrà durata pari a quella fissata nel contratto generale (cinque anni, oltre un anno di proroga per l'eventuale tempo di gara necessario per il riaffidamento del servizio, e comprende:

- la gestione del sistema di illuminazione;
- gli allacciamenti delle nuove utenze e la disattivazione delle utenze;
- la gestione dei contratti di abbonamento compresa la bollettazione e la rendicontazione dei relativi incassi;

A1) Gestione del sistema di illuminazione

La gestione del sistema di illuminazione comprende:

- Sostituzione delle lampade votive esaurite e/o non funzionanti con lampade a led dovrà essere effettuata entro 3 giorni dalla segnalazione del non funzionamento delle stesse.
- Ogni guasto recato in occasione dell'esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria per la sostituzione delle lampade votive ai manufatti cimiteriali ed in genere a quanto di proprietà Comunale e privata, dovrà essere riparato a spese e cura del gestore al più presto e, comunque, non oltre il termine stabilito caso per caso dall'Amministrazione Comunale.
- Manutenzione ordinaria delle reti, delle derivazioni e dei quadri (con personale elettricista qualificato);
- Sostituzione dei trasformatori (con personale elettricista qualificato);
- Qualsiasi altra manutenzione ordinaria necessaria per il regolare funzionamento del sistema di illuminazione con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Prima dell'inizio della gestione dei servizi sarà redatto, fra il Comune e il gestore, un verbale di consistenza e presa in carico di tutti gli impianti di illuminazione votiva esistenti nei cimiteri e destinati alla gestione del servizio.

Obblighi ed oneri del gestore

Tutte le prestazioni elencate al precedente punto e il materiale di consumo occorrente sono a carico del gestore (fornitura prima lampada, eventuali successive lampade, manutenzioni ordinarie varie;)

La fornitura ed il costo dell'energia elettrica per il funzionamento del servizio delle lampade votive agli utenti è a carico del soggetto gestore che avrà anche l'onere di volturare a proprio nome tutti i contatori ad oggi esistenti. Per ogni annualità, sulla base dei dati storici, è stimato un costo per l'energia elettrica pari a circa euro 7.200,00 complessivi per tutti i cimiteri di Colle di Val d'Elsa.

L'onere per gli interventi di nuova estensione della rete elettrica a servizio delle lampade votive rimane a carico dell'Amministrazione Comunale che la realizza, la collauda e la consegna al soggetto gestore. E' a carico dell'Ente inoltre la conservazione dei certificati di collaudo degli impianti realizzati; ovvero qualora realizzati dal gestore, sarà sua cura acquisirli e trasmetterli all'Amministrazione comunale.

A2) Allacciamento nuove utenze e gestione bollettazione

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri viene disciplinato dalle norme regolamentate dal Comune. Il numero medio annuo di utenze lampade votive è di circa 5.000, corrispondenti a circa 2.800 bollettini annui emessi.

Il cittadino che intende far collocare una lampada votiva sulla tomba (loculo, ossario, cinerari e inumazione a terra) di un proprio congiunto, dovrà effettuarne richiesta al gestore che provvederà a sua volta, sia dal punto di vista amministrativo che operativo, alla attivazione del punto luce, alla gestione dei guasti ed alla richieste di distacco; il soggetto gestore del servizio provvede, tramite uffici di sportello collocati idoneamente sul territorio, alla stipula di apposito contratto di canone di abbonamento con i singoli richiedenti. Tale contratto contiene le spese di primo impianto e la prima rata del canone computata in relazione al periodo intercorrente fra l'inizio dell'abbonamento e la fine dell'anno in corso e dovrà essere versata dall'utente direttamente nelle casse dell'Ente (con modalità che saranno comunicate dal Comune).

Il canone di abbonamento potrà avere le seguenti durate:

- a) di un anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) e si intende rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, entro il 31 Dicembre dell'anno precedente mediante compilazione del modulo di recesso dal contratto reperibile presso il Gestore.
- b) la stessa durata della concessione per quanto concerne loculi, ossari e cinerari e la durata di anni 10 per le inumazioni. Il pagamento dell'intera somma verrà calcolato sulla base delle tariffe in corso e sarà corrisposto anticipatamente al momento della stipula del contratto di canone di abbonamento unitamente alle spese di primo impianto.

Il gestore dovrà predisporre annualmente il ruolo per il pagamento dei canoni annuali che dovranno essere versati dagli utenti direttamente nelle casse dell'Ente (con modalità che saranno comunicate dal Comune). Per la riscossione dei canoni di abbonamento del suddetto ruolo, la Gestione potrà fare uso di bollettini intestati alla Tesoreria Comunale oppure altre modalità da concordare con l'ente, la cui scadenza per il pagamento non dovrà superare il 30 ottobre di ciascun anno.

Come indicato nel regolamento dovrà essere tollerato un periodo di mora non superiore a 30 giorni. Qualora il richiedente non provveda al pagamento nei termini così stabiliti, il Gestore avrà facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica e provvedere alla riscossione delle somme scadute nei modi di legge.

Qualunque onere per la stesura dei nuovi contratti, invio comunicazioni agli utenti, assistenza e qualsivoglia spesa di cancelleria, stampati e spedizione per il servizio di bollettazione e riscossione delle tariffe è a carico dell'appaltatore e ricompreso nel costo del servizio offerto.

Contestualmente all'emissione del ruolo e dei bollettini ogni anno dovrà essere trasmesso al Comune di Colle di Val d'Elsa, su adeguato supporto informatico, il ruolo degli utenti con evidenziato il numero dei nuovi allacciamenti e le disattivazioni verificatesi nell'anno.

L'Appaltatore dovrà inoltre adempiere, ove previsto dalla normativa di riferimento, per conto del Comune alla fatturazione elettronica delle lampade votive.

Il gestore dovrà mantenere aggiornato l'elenco delle utenze, tenere a disposizione dell'Amministrazione Comunale una banca dati delle utenze e degli intestatari degli impianti delle luci votive, ovvero tenere costantemente aggiornato l'eventuale gestionale

utilizzato dal Comune, relativamente al quale saranno fornite le credenziali e tutte le nozioni utili per il corretto utilizzo e aggiornamento.

Alla fine di ogni anno, anche in caso di risoluzione, revoca e/o decadenza, il gestore è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente tutti i dati, sia su cartaceo sia su formato informatico compatibile con i programmi in uso all'ufficio stesso, relativi a tutte le utenze (nome, cognome, indirizzo del fruitore, nome del defunto e posizione esatta del posto occupato, ecc.).

Il soggetto gestore, alla cessazione del servizio, dovrà consegnare tutto il materiale amministrativo riguardante il servizio, in particolare l'elenco informatizzato aggiornato e diviso per cimiteri degli utenti, con altresì indicazione delle generalità del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa complessivo di tutte le operazioni effettuate durante il periodo dell'appalto.

Art. 15 - ATTREZZATURE E MACCHINARI – COMODATO – USO DI ATTREZZATURA DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Saranno consegnate all'affidatario dei servizi cimiteriali in comodato le attrezzature e i mezzi di cui il Comune dispone per il servizio cimiteriale, descritti nell'allegato "elenco attrezzature".

Nel caso in cui, per effetto di comodato d'uso, vengano adoperate attrezzature e/o macchine di proprietà comunale, la risoluzione dei guasti, fermo macchina, avarie di ogni tipo deve essere immediata, il gestore:

- dovrà subito contattare il responsabile dell'affido o l'officina o qualsiasi altro interlocutore capace di ripristinare al più presto le funzionalità del mezzo o della attrezzatura, stabilito che le operazioni cimiteriali in corso od in programma devono essere evase.
- è tenuto a far riparare tempestivamente i mezzi ed attrezzature in comodato e comunque solo dopo il consenso ufficiale del Responsabile del Servizio Cimiteriale.
- è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, in maniera continuativa ed completa, per tutta la durata dell'affido e quindi del comodato, la manutenzione ordinaria delle attrezzature/macchine prestate.
- sarà inoltre a suo carico la manutenzione straordinaria qualora eventuali riparazioni, sostituzioni etc. fossero necessarie per colpa del comodatario. In particolare la sostituzione di pezzi la cui usura o rottura sia derivabile dal cattivo o difforme uso della attrezzatura/macchina prestata è a totale carico del comodatario.
- in caso di deperimento dovuto a gravi atti vandalici o furto delle attrezzature/macchine in comodato, oltre a denunciare immediatamente alle Forze dell'Ordine, dovrà diligentemente riorganizzare e rivalutare le proprie forze lavorative affinché il servizio di sepoltura non perda il suo requisito di indispensabilità ed essenzialità pubblica.
- qualora intenda avvalersi di propri mezzi ed attrezzature, il gestore ha libertà di proporre in sede di offerta proprie attrezzature in quantità commisurata a quanto ritenuto idoneo per l'ottimale svolgimento dell'appalto.
- la scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri.

- le attrezzature di proprietà del gestore, dovranno rispondere in tutte le loro parti alle vigenti normative (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenute da Impresa in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e terzi, collaudate, revisionate periodicamente secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
- tutte le altre attrezzature ed i macchinari per l'espletamento del servizio dovranno essere in possesso a partire dalla data di inizio del servizio stesso.

Il gestore dei servizi cimiteriali, sarà inoltre tenuto ad una diligente manutenzione ed ad una corretta conservazione delle attrezzature, macchine ecc. avute in dotazione dal Comune, nonché alla loro restituzione alla cessazione del contratto. Trovano applicazione le disposizioni degli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile.

Art. 16 - ATTREZZATURE CIMITERIALI IN DOTAZIONE AI CIMITERI

L'affidamento del servizio comporta la piena ed incondizionata accettazione da parte del soggetto gestore dello stato dei cimiteri, delle norme del presente capitolato e delle attrezzature cimiteriali già in dotazione presso ciascun cimitero, riportate in allegato al presente capitolato, che saranno indicate ed elencate anche nei verbali di consegna e riconsegna di cui al successivo art. 30, qualora lo stesso gestore intenda utilizzarle in comodato d'uso.

Art. 17 - GESTIONE DEL TRATTAMENTO E DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

L'affidatario del servizio si assumerà tutti i rischi e gli oneri sia economici che amministrativi della gestione del servizio inerente agli obblighi del trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti all'interno delle aree cimiteriali e delle loro pertinenze esterne, ai sensi delle vigenti normative. In particolare dovrà differenziare e tenere distinti la raccolta, il deposito temporaneo, il trattamento e lo smaltimento di ogni residuo anche di tipo vegetale al fine di agevolarne il riciclo.

La classificazione dei rifiuti, la loro differenziazione, lo stoccaggio e lo smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia, sarà a carico del soggetto gestore.

Art. 18 - OGGETTI RINVENUTI

Qualunque oggetto, di qualsiasi tipo, che si rinvenisse all'interno dei cimiteri durante l'esecuzione dei lavori o del servizio, dovrà essere consegnato al competente Ufficio Comunale.

Art. 19 - PERSONALE. REQUISITI E COMPORTAMENTO

Gli addetti che vengono investiti dal soggetto affidatario dei servizi cimiteriali della facoltà necessaria per la prestazione dei servizi a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari, in particolare dovrà essere personale adeguatamente preparato ed essere idoneo al rapporto con il pubblico.

Il soggetto gestore deve, pertanto, fornire all'inizio del servizio i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di funzioni, e i nominativi di eventuali sostituti in caso

di ferie e malattie. Inoltre lo stesso gestore, sempre all'inizio del servizio, dovrà comunicare le seguenti informazioni:

- nominativo del responsabile della sicurezza;
- nominativo del rappresentante dei lavoratori;
- informazione e formazione professionale documentata in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- dotazione di dispositivi di protezione individuale del personale (Dpi).

Il soggetto affidatario mantiene la disciplina nel servizio e ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi incaricati e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni che le saranno comunicate dall'Ufficio preposto del Comune al momento della consegna del servizio, nonché di far osservare al proprio personale, impiegato nei vari servizi oggetto dell'appalto, un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio.

Durante il servizio gli addetti dovranno indossare un idoneo e decoroso abbigliamento e la tessera di riconoscimento contenente le generalità del lavoratore, il servizio a cui è addetto e l'indicazione del soggetto affidatario. L'Appaltatore dovrà conferire alla figura di coordinamento la piena rappresentanza tale che, qualunque contestazione, ordine, disposizione concordata, fatta dagli Uffici preposti del Comune avrà lo stesso valore come se fosse fatta direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori.

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui si svolgono i servizi oggetto dell'appalto.

I suddetti obblighi vincolano il soggetto gestore.

Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non osservasse un contegno corretto e riguardoso verso il pubblico o fosse abitualmente trascurato con riguardo alla particolare delicatezza del compito svolto e al doveroso rispetto che è dovuto ai defunti e ai loro congiunti nel servizio (abbigliamento non idoneo, ecc.) o usasse un linguaggio scorretto o riprovevole.

Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi obbligo di risarcimento senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Il personale utilizzato nello svolgimento dei servizi affidati è tenuto ad uniformarsi alle previsioni del Regolamento per i servizi funebri e dei cimiteri del Comune di Colle Di val D'Elsa.

E' fatto divieto al personale del soggetto gestore di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, anche a titolo gratuito, all'interno del cimitero.

Art. 20- MODALITÀ RAPPORTO CON IL CITTADINO

Interessando il servizio in oggetto tutti i cimiteri presenti sul territorio di Colle di Val d'Elsa, dovrà essere cura del soggetto affidatario l'approntamento di un locale con funzione di ufficio e di sportello di servizio al cittadino e per la stipula dei vari contratti, aperto almeno 3 ore al giorno, per non meno 2 volte alla settimana. Inoltre il soggetto aggiudicatario dovrà mettere a disposizione dei cittadini un numero telefonico di reperibilità per il primo contatto raggiungibile dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13,30.

Per l'effettuazione di queste attività il soggetto affidatario deve considerarsi ricompensato da quella somma a corpo che è indicata al precedente art. 5 l'effettuazione di questi servizi, senza che nessun'altra cifra possa essere pretesa.

Art. 21 - SCIOPERI

Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'affidatario è obbligato ad espletare i servizi di cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.

In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che potranno essere impartite dal RUP e/o dal Direttore dell'esecuzione.

Art. 22- ORDINE DA TENERE NELL'ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidatario ha ogni e più ampia facoltà, in concerto con il Comune di Colle di Val d'Elsa, di organizzare i servizi e le attività di cui al presente appalto nel modo più opportuno, nel rispetto di quanto previsto nel presente capitolato.

Per le operazioni di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione dovrà essere presente personale del gestore in numero adeguato per poter effettuare con efficienza e sicurezza le operazioni, tenuto conto dei mezzi meccanici eventualmente impiegati.

Ad esclusione dei servizi di pulizia, manutenzione e cura del verde, i restanti servizi relativi alle operazioni cimiteriali, ai servizi di polizia mortuaria, di controllo e vigilanza dei cimiteri avranno - a seconda della tipologia - distinti tempi di intervento:

- programmati: individuati secondo le esigenze e le priorità operative stabilite dalla stazione appaltante. Verranno comunicati con nota scritta, o e-mail e dovranno terminare nei tempi indicati nell'ordine;
- urgenti: segnalati tramite fax o mail dovranno iniziare entro tre giorni dalla data di avviso ed essere ultimati nei tempi indicati nell'ordine;
- somma urgenza: da eseguire immediatamente in seguito alla ricezione dell'ordine di esecuzione che potrà essere impartito anche verbalmente o comunque entro i tempi indifferibili indicati dall'ordine stesso;
- lavori di emergenza: sono quelli per i quali è richiesta l'attivazione del servizio di reperibilità 24 ore su 24 (come lavori e servizi da eseguirsi in caso di nevicate, eventi atmosferici, ecc.)
- tutti i lavori/servizi non eseguiti regola d'arte dovranno, previa contestazione scritta, essere rieseguiti dal soggetto affidatario, che riceverà il compenso per il solo lavoro/servizio

eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali, senza pretese aggiuntive di sorta per le eventuali operazioni di demolizione e/o rifacimento dell'opera ovvero delle prestazioni di servizi considerate non eseguite a regola d'arte.

- Resta ferma e valida l'applicazione di penali nei termini previsti dal successivo art. 31 del capitolato.

E' fatto assoluto divieto al soggetto gestore di eseguire alcun lavoro/servizio su richiesta di privati.

Art. 23 - OBBLIGHI GENERALI INERENTI IL SERVIZIO NECROFORO MORTUARIO

Di norma, nel caso di decessi avvenuti nel giorno di venerdì, entro le ore 17,00, la sepoltura avviene nel successivo giorno di sabato pomeriggio; nel caso di decessi avvenuti nella giornata del sabato, la sepoltura avviene nella giornata del lunedì immediatamente successivo. Qualora vi sia la presenza di due giorni festivi consecutivi (o più di due) la sepoltura avviene nel secondo giorno festivo.

Il gestore, quando necessario, è tenuto inoltre a garantire il servizio essenziale di sepoltura, anche nei giorni di sabato, durante le festività, gli scioperi, le ferie e comunque come stabilito dal competente Ufficio Comunale.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 10,11,12,13 e 14, è fatto obbligo al gestore della tenuta e compilazione obbligatoria dei registri delle operazioni cimiteriali e controllo cimiteri prescritti dal D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 e s.m.i. e dalla Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 29 e 4 aprile 2007 n. 18 con le modalità precisate nelle stesse norme.

E' inoltre fatto obbligo allo stesso gestore di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria di ogni immobile, arredo ecc. di proprietà comunale e di pertinenza ai cimiteri, atti a preservare il decoro e lo stato di efficienza della struttura cimiteriale.

Si riepilogano di seguito i compiti ed i servizi inerenti alla prestazione oggetto del presente articolo:

- pulizia dei cimiteri (porticati, marciapiedi, cella mortuaria - prima e dopo i depositi di salme e le autopsie eseguite prima della inumazione/tumulazione, servizi) e delle aree di pertinenza interna ed esterna agli stessi con le modalità e scadenze stabilite nel presente capitolato speciale di appalto, comprese disinfestazioni;
- pulizia delle aree circostanti i cassonetti portafiori posti all'esterno dei cimiteri;
- sfalcio dell'erba, taglio siepi e o rami e ramaglie aggettanti dall'esterno sugli spazi, manufatti, anche non di proprietà comunale, e aree cimiteriali in genere, raccolta fogliame e ramaglie, raccolta rami previo rastrellamento di vialetti ed aree cimiteriali con le modalità e scadenze stabilite nel presente capitolato speciale di appalto;
- compiti di cui al D.P.R. 10.09.1990, nr. 285 e s.m.i. nonché quelli riguardanti la gestione dei cimiteri di cui alla Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 29 e 4 aprile 2007 n. 18, limitati comunque solo a quelli specificatamente indicati nel presente capitolato speciale di appalto;
- raccolta e stoccaggio di rifiuti cimiteriali e rifiuti speciali nella scrupolosa osservanza delle norme vigenti in materia;

- custodia dei cimiteri, con apertura e chiusura anche nei giorni festivi, comportante la reperibilità per accessi anche notturni per emergenze, con controllo settimanale dei cimiteri;
- ricognizioni ed eventuali successive riparazioni e risanamenti di loculi, ossari ed urne.
- servizio sgombero neve, in aree, spazi interni ed esterni di pertinenza ai cimiteri, vialetti cimiteriali ecc.;
- verifiche e manutenzioni campi di sepoltura, con risarcimento di terra vegetale o altro materiale idoneo in occasione del rinnovo dei campi di inumazione per rotazione;
- assistenza ai funerali per le inumazioni, le tumulazioni e la collocazione di urne cinerarie, anche nelle cappelle e tombe private, con predisposizione dell'apposita attrezzatura e suo impiego;
- controllo costante dei ganci di incollaggio delle piastre marmoree dei loculi, dei cinerari e degli ossari ed effettuazione delle riparazioni necessarie;
- per le macchine, attrezzature di lavoro ecc. di proprietà del Comune - in dotazione ai cimiteri e consegnate al gestore lo stesso dovrà rispondere di eventuali danni causati a dette attrezzature per imperizia o negligenza;
- acquisto delle piastre esterne di chiusura dei loculi;
- servizi di primo contatto con il cittadino e svolgimento presso l'ufficio aperto al pubblico di tutte le attività e redazione di tutti gli atti tecnico amministrativi riguardanti i vari servizi cimiteriali;
- sottoscrizione del contratto di concessione del loculo/posto e, per chi ne faccia richiesta, la stipula del contratto per l'attivazione della lampada votiva (i contratti di concessione di loculi ed ossari verranno stipulati dal soggetto aggiudicatario in base ad apposita delega da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa);
- aggiornamento costante al Comune di Colle di Val d'Elsa sulle varie disponibilità di loculi ed ossari nelle pertinenze dei rispettivi cimiteri comunali;

ART. 24 – GESTIONE BANCA DATI ANAGRAFICA, PLANIMETRICA DEI DEFUNTI E DEL CENSIMENTO DEL VERDE

Il gestore affidatario dei servizi cimiteriali dovrà gestire mediante sistema informatizzato, tutti i dati necessari alla completa gestione dei servizi cimiteriali comprese le seguenti attività ed oneri:

- dati anagrafici del defunto (nominativo, sesso, data di nascita e di morte, ecc..) i dati relativi alla sepoltura (tipo di sepoltura, posizione nel cimitero, tipo di salma, data e ora della sepoltura, cimitero, riferimento al permesso di sepoltura, ecc..) ed i dati relativi alla concessione ed ai pagamenti;
- per ciascun posto fisico adatto alla sepoltura esistente nei cimiteri dovrà essere registrata la tipologia, la localizzazione univoca tramite codice, il riferimento alla concessione in essere e la eventuale titolarità. Dovrà essere altresì verificata e

gestita la presenza o meno di allacciamento all'illuminazione votiva e la sua attivazione;

- provvedere a tenere aggiornata la situazione esistente registrando tutte le variazioni, provvedere alle spese di informatizzazione del sistema di registrazione dati, di aggiornamento dei software necessari, dei costi di collegamento tra le postazioni di lavoro ed il server in cui verrà situata la banca dati;
- sostenere tutti gli oneri derivanti dalla gestione della banca dati in servizio di hosting presso Impresa specializzata del settore (application service provider), che fornisca una connessione con il proprio data center permettendogli di utilizzare gli applicativi informatici di cui sopra, oltre alla gestione del servizio di prenotazione online dei servizi funebri attivato a mezzo di agenda elettronica;
- sia il software di gestione attività, ivi compresa programma di agenda elettronica, che i dati registrati in banca dati saranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale alla quale al termine dell'appalto dovranno essere consegnati aggiornati ed in contraddittorio con apposito verbale;
- l'appaltatore è tenuto ad effettuare, secondo le prescrizioni di carattere tecnico del presente capitolo, il rilievo planimetrico dei cimiteri oggetto di questo contratto, in cui sono indicati i campi di inumazione, i manufatti, i percorsi e le aree a verde, la griglia delle sepolture, e dei tumuli con l'indicazione dei rispettivi codici di identificazione;
- l'appaltatore dovrà poi gestire ed aggiornare le planimetrie dei cimiteri in supporto informatico (formato dwg), e per tutta la durata dell'appalto, in modo tale che vi sia sempre corrispondenza tra lo stato dei luoghi, le planimetrie e il programma informatizzato di gestione cimiteriale, con l'obiettivo di conoscere in tempo reale tutti i dati e le informazioni relative ai cimiteri comunali come: numero di posti disponibili/occupati per tipologia, posizione dei defunti, loculi/ossari disponibili/occupati ecc.);
- l'appaltatore deve tenere aggiornati, sia su schede Excel che in planimetria, la posizione del verde e il censimento arboreo avendo cura di riportare, su entrambi i documenti, tutte le variazioni intervenute durante l'appalto (per esempio abbattimento di alberature e nuove piantumazioni).

Art. 25 - DOTAZIONE PROGRAMMA GESTIONALE

Per la gestione delle attività cimiteriali, l'aggiudicatario ha l'obbligo di dotarsi/avvalersi di un proprio apposito applicativo software gestionale, individuato e partecipato nella realizzazione unitamente al Comune.

- L'affidatario è tenuto a predisporre, entro i primi 6 (sei) mesi di servizio un apposito programma informatizzato da cui risulti, per ogni cimitero, esattamente i dati della concessione di loculi ed ossari (nominativo, cimitero, posizione, ecc.), il

numero di operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, ecc., le attività di manutenzione ordinaria svolte, nonché il numero di lampade votive attivate (durata del contratto, nominativo, ecc.).

- Tale attività è finalizzata ad avere sotto controllo la gestione dei cimiteri, producendo mensilmente un report all'Amministrazione comunale che potrà così rendersi conto dell'attività svolta e, se del caso, operare anche congiuntamente dei sopralluoghi di verifica.

Resta inteso, che il programma informatizzato di cui sopra, al termine dei 3 (tre) anni di gestione diventa di proprietà dell'Amministrazione Comunale che ne potrà così disporre liberamente, senza che il gestore possa accampare alcun diritto o rivalsa di tipo economico.

Art. 26 - SPESE ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario al servizio;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni altro onere previsto dalle normative vigenti a carico del datore di lavoro;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature, dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di appalto;
- tutte le spese per utenze elettriche, telefoniche e acqua ;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti il contratto;
- la piena osservanza di tutte le condizioni e disposizioni del Capitolato Generale per i lavori per conto dello Stato (D.M. n. 145/2000) e che non siano in opposizione alle prescrizioni speciali del presente capitolato;
- fornitura al proprio personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, compresi i dispositivi di protezione individuali ritenuti idonei sulla base del documento di valutazione dei rischi allegato al presente capitolato, ed anche tutto quant'altro occorra per rendere il servizio meno disagiata possibile;

- fornitura al proprio personale di informazioni e della formazione adeguata in funzione dell'attività svolta nonché di informazioni sulle condizioni ambientali. In particolare, tra gli aspetti oggetto di formazione non potranno mancare i seguenti argomenti:
 - ✓ Gestione del rischio meccanico;
 - ✓ Gestione del rischio elettrico;
 - ✓ Gestione del rischio riferito agli spostamenti all'interno dei vari cimiteri;
 - ✓ Gestione del rischio chimico riferito ai prodotti in uso;
 - ✓ Gestione del rischio biologico;
 - ✓ Modalità da seguire in caso di infortunio generico;
 - ✓ Modalità da seguire in caso di contaminazione (evidente o temuta) da agenti biologici;

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà sull'Impresa, restando sollevato il Comune nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della gestione dell'appalto.

- la scrupolosa osservanza delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro vigenti ed in particolare le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., esonerando il Committente/RUP da qualsiasi responsabilità in materia;
- l'osservanza delle norme vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e in materia di subappalto;
- l'osservanza dell'obbligo, stabilito dalla Legge n. 123 del 03/08/2007 e s.m.i e dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Sarà onere del gestore affidatario trasmettere all'Amministrazione Comunale appaltante il nominativo del proprio responsabile tecnico che la rappresenti nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed a cui fare riferimento per tutte le questioni che si dovessero verificare nei cimiteri oggetto di appalto.

Sarà onere del gestore aggiudicatario svolgere tramite la propria organizzazione l'attività di riscossione delle tariffe per i vari servizi prestati per conto dell'Amministrazione Comunale, facendole versare direttamente nelle casse dell'Amministrazione Comunale stessa (con modalità che saranno comunicate dal Comune),**distinguendo la tipologia del servizio svolto, il numero, la collocazione, ed ogni e qualsiasi caratteristica sia richiesta dal Comune al fine di avere anche un monitoraggio sull'attività svolta (ad esempio per le lampade votive saranno da distinguere nuovi allacci, allacci già in essere, eventuali variazioni da apportare al ruolo in virtù di modifica delle tariffe, oppure per i servizi di inumazione, tumulazione, ecc. sarà da rendicontare il tipo ed il numero, analogamente per i loculi venduti sarà da rendicontare il numero di contratti attivati, la differenziazione per tipologia, ecc.).**

Art. 27 - CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO

E' fatto divieto al gestore affidatario di cedere, in tutto od in parte, il contratto a pena di nullità dello stesso. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, c. 13 del Codice dei contratti pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P..

Il soggetto aggiudicatario può subappaltare prestazioni previamente indicate in sede di aggiudicazione secondo le disposizioni di legge vigenti, nel limite massimo del 40% dell'importo contrattuale; fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia.

Si rimanda interamente all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 la disciplina in tema di subappalto.

In caso di subappalto l'amministrazione provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto agli affidatari è fatto obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 28 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE – COMMITTENTE

SOVRAINTENDENZA ALLA GESTIONE

Il Committente, in concomitanza con la consegna del servizio, comunicherà al soggetto affidatario il nominativo del Responsabile per sovrintendere alla gestione del servizio stesso. Il Responsabile designato dal Committente, qualora l'Impresa non osservi le condizioni previste dal presente capitolato, invierà al soggetto affidatario gli ordini di servizio con i quali inviterà la stessa ad adempiervi entro un termine perentorio. In caso di mancato adempimento provvederà a far eseguire le operazioni cimiteriali o lo sfalcio delle aree a verde pubblico ordinate a spese del soggetto affidatario. La mancata ottemperanza agli ordini di servizio è causa di rescissione del contratto per colpa del soggetto affidatario.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le modifiche sostanziali o costruzione "ex novo" di opere strutturali murarie, di impianti (elettrico, fognario, ecc.), recinzioni, costruzione di nuova viabilità interna ai cimiteri e modifiche sostanziali alla stessa e comunque opere e modifiche necessarie per rinnovare e/o sostituire parti strutturali di immobili cimiteriali o impianti tecnologici.

Qualora il gestore accerti la necessità dell'esecuzione dei sopra elencati interventi di manutenzione straordinaria, in quanto ritenuti indispensabili per il regolare funzionamento del servizio, è tenuta a darne immediata comunicazione scritta al Committente ed al R.S.P.P. per le opportune valutazioni, allegando, a propria cura e spese, alla segnalazione, per ogni tipo d'intervento, adeguata relazione tecnica illustrativa.

In caso di interventi oggettivamente urgenti ed improrogabili di manutenzione straordinaria si applica a tale scopo le previsioni di cui all'art. 163 del Dlgs. 50/2016.

La stazione appaltante si riserva altresì di affidare eventuali interventi di manutenzione straordinaria sui cimiteri oggetto di affidamento, che si dovessero rendere necessari nel corso del periodo di espletamento dei servizi attivando specifiche ed autonome procedure di acquisto attraverso la richiesta di una pluralità di preventivi o espletando apposite procedure di gara, secondo quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

Art. 29 - RESPONSABILITÀ PER DANNI ALLE COSE E/O ALLE PERSONE

Il gestore affidatario, fin dall'inizio dell'appalto, dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia di cose e/o persone per danni inerenti l'oggetto dell'appalto, vale a dire per tutti i danni riguardanti i complessi cimiteriali affidati in gestione, ivi compresi i danni che potessero riguardare gli addetti ai lavori.

Pertanto dovrà essere in possesso o stipulare e presentare una Polizza Assicurativa specifica per questo appalto a copertura di tutti i danni a persone e/o cose, per i risarcimenti da responsabilità civile, intendendosi quindi completamente ed integralmente sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Per quanto sopra, l'aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e per Prestatori d'Opera (RCT/RCO) relativa all'attività svolta in esecuzione del predetto rapporto come segue:

A. polizza RCT (responsabilità civile verso terzi)

R.C.T.	per sinistro	€ 5.000.000,00
R.C.T.	per persona	€ 2.000.000,00
R.C.T.	per danni a cose	€ 1.000.000,00

B. polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro)

R.C.O.	per sinistro	€ 3.000.000,00
R.C.O. per persona		€ 2.000.000,00

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla stazione appaltante, né a soggetti terzi.

La garanzia di cui sopra presentata dall'appaltatore dovrà coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici o subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48 del codice dei contratti pubblici e dell'articolo 128, comma 1 del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le polizze di cui sopra dovranno esplicitamente prevedere nel novero dei terzi il personale comunale ed i visitatori dei cimiteri nonché la copertura di eventi dannosi alle cose, alle strutture

o agli edifici ricevuti in consegna o in custodia dal Comune di Colle di Val d'Elsa per lo svolgimento del servizio, compresi quelli derivanti da incendi e/o esplosioni. Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell'espletamento del servizio. ed esonerata da ogni responsabilità nell'ambito degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l'esecuzione del servizio. Copia autentica o esibizione dell'originale delle polizze assicurative menzionate dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale entro il termine stabilito dalla medesima e, comunque, prima dell'inizio del servizio. La mancata presentazione delle stesse sarà motivo di revoca dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento della cauzione o escussione della fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.

Art. 30 - VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA

Al momento della consegna del servizio al soggetto affidatario, dovrà essere redatto un verbale che riporterà, oltre alle modalità di consegna, anche sommariamente tutto quanto viene consegnato (attrezzatura, macchine ecc.) per la gestione stessa.

Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato dal soggetto affidatario e dal Comune.

Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, eventuali mancanze, difetti, ecc. che si representeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti.

Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna del servizio da parte del soggetto affidatario al Comune.

Il Comune consegnerà al soggetto affidatario i cimiteri e le eventuali attrezzature cimiteriali comunali in dotazione agli stessi che l'Impresa vorrà assumersi in carico.

Nei giorni e nell'ora stabiliti in apposita comunicazione del Comune, l'Impresa dovrà inviare sul posto un proprio dipendente tecnico munito dei necessari poteri di rappresentanza, per ricevere in consegna i beni qualora il suddetto Tecnico Responsabile fosse privo dei poteri di rappresentanza dovrà essere accompagnato da un Legale Rappresentante del soggetto affidatario.

Durante le operazioni di consegna l'Impresa dovrà mettere a disposizione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune il personale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.

Durante le fasi di consegna dei cimiteri sarà redatto comunque l'apposito verbale sottoscritto dalle Parti di cui al comma 1 del presente articolo.

Per gli impianti che il Comune consegnerà eventualmente in gestione al soggetto affidatario, nel corso della durata del contratto, sarà seguita comunque la procedura di consegna sopra riportata.

La consegna potrà avvenire anche in pendenza della firma del contratto, in via d'urgenza.

Nel verbale di consegna saranno eventualmente indicate e precisate le difformità e differenze riscontrate nei cimiteri rispetto alle situazioni accettate al momento della presentazione dell'offerta.

Dalla data del suddetto verbale di consegna l'Impresa sarà l'unica responsabile della gestione dei servizi cimiteriali oggetto dell' appalto.

Art. 31- PENALITA'

Qualora il soggetto gestore affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione al presente capitolato, alla convenzione, a disposizioni di legge in materia, agli ordini e alle disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente, l'Ente emetterà formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma, fax o posta certificata (PEC).

Il soggetto affidatario avrà cinque giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni e/o per sanare la situazione di inadempienza.

È facoltà dell'Ente, dopo la diffida ed i termini di cui al punto precedente del presente articolo, applicare le sanzioni di seguito descritte o revocare il servizio all' Affidatario.

Rimane impregiudicato il diritto dello stesso soggetto affidatario di ricorrere nei termini sul contenuto nonché sulla quantificazione del danno.

Gli inadempimenti di cui sopra rendono passibile l'Affidatario di una penale quantificata nell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale .L'importo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell' ammontare netto contrattuale.

L'applicazione della penale non pregiudica l'adozione di ulteriori e diversi provvedimenti da parte dell'Ente.

La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio dell'Ente.

Si procederà al recupero delle penali sopra descritte ed eventualmente poste a carico dell' Affidatario, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo da pagare.

Art. 32 - DIVIETO DI ATTIVITA' COMMERCIALI

All soggetto affidatario appaltatore dei servizi cimiteriali è vietato svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale/imprenditoriale nel campo delle onoranze funebri e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori/decori cimiteriali ecc. anche fuori degli ambiti territoriali del Comune.

ART.33- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune potrà individuare il direttore dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art 101 del D.lgs 50/2016 preposto alla vigilanza sull'esecuzione del servizio oggetto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, ove nominato, il Comune, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione, del contratto, ove nominato, viene comunicato tempestivamente al soggetto affidatario aggiudicatario.

Art. 34 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI, RISOLUZIONE DA PARTE DELL'ENTE COMMITTENTE

L'Amministrazione comunale ha facoltà di risolvere anticipatamente, in qualsiasi momento, il rapporto contrattuale che si andrà a stipulare con l'appaltatore. Quest'ultimo incorre automaticamente nella risoluzione del contratto e dai diritti da esso derivanti, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi sotto elencati, nonché in caso di inadempienza di una delle seguenti condizioni:

- a) ripetute violazioni degli obblighi contrattuali e delle disposizioni discendenti da leggi e normative nazionali, regionali e locali, in seguito a diffida dell'Amministrazione Comunale;
- b) arbitrario abbandono, da parte del soggetto affidatario appaltatore, dei servizi oggetto dell'appalto;
- c) cessione del contratto;
- d) fallimento del soggetto affidatario appaltatore;
- e) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- f) sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante o del Responsabile Tecnico per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
- g) qualora il soggetto affidatario si renda colpevole di raggiri o dichiarazioni infedeli nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- h) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai termini dell'art. 1453 del Codice Civile
- i) frode nell'esecuzione del servizio;
- j) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- k) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- l) sospensione del servizio da parte del soggetto affidatario appaltatore senza giustificato motivo;
- m) perdita, da parte del soggetto affidatario aggiudicatario, dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione (ex art. 80, D.Lgs. 50/2016);
- n) inadeguato/offensivo/maleducato comportamento verso il pubblico da parte del personale adibito al servizio, dipendente del soggetto affidatario appaltatore e di eventuali ditte subappaltatrici;
- o) Il contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al medesimo siano eseguite in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n.136 del 13.08.2010;
- p) Mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine perentorio che ciascuna amministrazione concederà all'aggiudicatario in caso di escussione anche parziale della cauzione;
- q) L'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

- r) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dalla Stazione Appaltante, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- s) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei servizi;
- t) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; ovvero, mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Responsabile del Comune;
- u) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto.

Si richiama interamente quanto disposto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione contrattuale.

Nei casi suindicati, la stazione appaltante ha diritto di sospendere ogni pagamento in corso e di rivalersi sulla cauzione per il danno subito.

La comunicazione di risoluzione del contratto sarà inviata a mezzo PEC, oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di risoluzione, all'affidatario spetteranno solo i compensi relativi alle operazioni effettivamente e regolarmente eseguite non ancora liquidate, decurtati gli eventuali oneri sostenuti dall'Amministrazione per l'esecuzione d'ufficio di operazioni di competenza dell'aggiudicatario, non eseguite correttamente in tutto o in parte o rimaste del tutto non eseguite e detratte le eventuali penali.

Saranno inoltre a carico dell'affidatario gli oneri relativi ai maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione a seguito dell'affidamento del completamento del servizio ad altra Impresa.

Resta salvo il diritto di rivalsa dell'Amministrazione per ulteriori danni od oneri causati dalla interruzione del servizio.

Nei casi previsti dal presente articolo, l'Impresa appaltatore incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Impresa appaltatore in tal caso non potrà accampare pretese di risarcimento del mancato guadagno.

L'Impresa inoltre risponderà del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio.

Per tale danno la stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute, a qualsiasi titolo al soggetto affidatario.

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di recedere dal contratto qualora eventuali modifiche normative rendano l'affidatario non più idoneo a prestare il servizio in oggetto.

L'Amministrazione comunale potrà infine recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi all'appaltatore con Pec ,per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 c.c.. In tal caso l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria, o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 35 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le eventuali licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei servizi e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri eventuali oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione dei complessi cimiteriali;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dei contratti.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Ciascun contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 36 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), e dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati successivamente per le finalità connesse alla gestione dell'affidamento, nel rispetto della normativa specifica di cui al D.lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici". Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici; i dati verranno comunicati al personale dipendente dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento e ai soggetti partecipanti alla gara che hanno diritto di post informazione.

Il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati saranno conservati ai fini dei controlli dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e per le finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti delle previsioni della normativa nazionale.

Titolare del trattamento dei dati personali, con riferimento allo svolgimento della procedura è il Sindaco pro- tempore del Comune di Colle di Val d'Elsa, Alessandro Donati. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio 6 Lavori Pubblici, manutenzione e contratti Via Francesco Campana, 18 Colle di Val d'Elsa - SI.

Art. 37 - FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE

Ove dovessero insorgere controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica tra Comune e Aggiudicatario in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione e decadenza della presente convenzione, l'affidatario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione degli interventi previsti, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'affidamento. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria. Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dell'art. 209 comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato in ogni caso il compromesso.

Il Tribunale di Siena è il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie non diversamente componibili secondo lo spirito del presente articolo.

Art. 38 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.

Allegati: schede analisi economiche per servizio



**Città di
Colle di Val d'Elsa**

**Relazione illustrativa delle ragioni
e della sussistenza dei requisiti previsti per
l'affidamento "in house providing" del servizio
cimiteriale all' "Azienda Speciale Multiservizi del
Comune di Colle di Val d'Elsa"**

**(art. 34 comma 20 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con
modificazioni dalla Legge 17.12.2012 n. 221)**

SOMMARIO

- 1 Premesse e normative di riferimento**
- 2 Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto "in house" dei servizi.**
- 3 Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica.**
- 4 Il regime speciale degli affidamenti "in house"**
- 5 L'attuale affidamento e regolazione della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Colle di Val d'Elsa**
- 6 Affidamento in esclusiva all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa Società in house e verifica dei suoi requisiti**
- 7 Analisi di efficienza ed economicità della scelta**
- 8 Considerazioni**

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	<i>Servizi cimiteriali</i>
Ente affidante	Comune di Colle di Val d'Elsa
Tipo di affidamento	Appalto
Modalità di affidamento	Affidamento diretto a società "in house providing"
Durata del contratto	tre anni
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	<i>Nuovo affidamento. Prima dell'aggiudicazione in house providing il servizio era svolto mediante affidamento di servizi a ditta esterna</i>
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	<i>Comune di Colle di Val d'Elsa – aree cimiteriali.</i>

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Ing. Margherita Anastasi
Ente di riferimento	Comune di Colle di Val d'Elsa
Area/servizio	Lavori pubblici e manutenzione
Telefono	0577/912255
PEC	comune.collevaldelsa@postecert.it

1. Premesse e normative di riferimento.

La presente relazione è finalizzata a evidenziare le ragioni e il rispetto della sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in relazione all'affidamento diretto, da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa dei servizi cimiteriali all'Azienda Speciale secondo il modello del "in house providing", nonché a presentare gli obblighi di servizio pubblico universale e a indicare le compensazioni economiche poste a carico dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal c. 20 dell'art. 34 del DL 179/2012 convertito con L. 221 del 17 dicembre 2012, che di seguito si richiama:

"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste."

Come ribadito dal c. 2 dell'art. 192 del Nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, laddove prevede che:

"ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

La presente relazione è pertanto finalizzata ad illustrare i contenuti previsti dalla predetta norma con riferimento all'affidamento del servizio pubblico locale di gestione integrata dei servizi cimiteriali del Comune di Colle di Val d'Elsa.

In particolare con la Relazione si intende:

- Individuare la forma di affidamento prescelta del servizio pubblico locale di gestione integrata dei Servizi Cimiteriali del Comune di Colle di Val d'Elsa, nel rispetto della disciplina nazionale ed europea, della parità tra gli operatori, dell'economicità della gestione;*
- Dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti dell'affidatario previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;*
- Definire i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico;*
- Indicare le compensazioni economiche ove previste;*
- Indicare le modalità e le tempistiche di attuazione delle incombenze derivanti dalla scelta della modalità di affidamento proposta.*

2. Ragioni e sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'affidamento diretto "in house" dei servizi.

Il quadro normativo comunitario, fondandosi sul principio istitutivo del mercato unico europeo, pone in una posizione di maggior favore le modalità di affidamento di servizi pubblici locali di rilevanza economica che si basano sulla promozione e sulla tutela della concorrenza; in tal senso laddove un'amministrazione pubblica ricorresse all'affidamento di un servizio a un soggetto terzo mediante espletamento di procedure a evidenza pubblica, risulterebbe certamente coerente con il quadro normativo comunitario; proprio in tale contesto, tuttavia, è emersa la possibilità di prevedere affidamenti diretti nei confronti di soggetti terzi totalmente partecipati da amministrazioni pubbliche e assoggettati al loro stretto controllo (c.d. affidamento in house providing), ovvero la soluzione gestionale che il Comune di Colle di Val d'Elsa intende perseguire.

Di seguito si riportano i principali riferimenti normativi, giurisprudenziali e di prassi che ammettono tale soluzione (compreso stralcio di sentenza della Corte costituzionale italiana che aiuta a recepire il contesto comunitario di riferimento).

- **Articolo 106 – Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea:**

- 1 “ Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi.
- 2 Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.
- 3 La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.”

- **Riferimenti contenuti nell'Allegato al Libro Verde della Commissione del 21 maggio 2003 sui servizi di interesse generale (Gazzetta ufficiale C 76 del 25.03.2004)**

“4.1 Definizione degli obblighi e scelta del modello organizzativo [...]

79. Per quanto riguarda l'organizzazione della fornitura di un servizio di interesse economico generale, gli Stati membri sono liberi di stabilire le modalità di gestione, sempre nel rispetto delle norme comunitarie. In ogni caso, il grado di apertura del mercato e la concorrenza in un determinato servizio di interesse economico generale è deciso dalle pertinenti norme comunitarie sul mercato interno e sulla concorrenza. Per quanto riguarda la partecipazione dello stato nella fornitura di servizi di interesse generale, spetta alle autorità pubbliche decidere se fornire questi servizi direttamente tramite la propria amministrazione oppure se affidarli a terzi (soggetti pubblici o privati).

80. I fornitori di servizi di interesse economico generale, compresi i fornitori di servizi in house, sono in ogni caso imprese e quindi soggette alle norme sulla

concorrenza del trattato. Le decisioni di concedere diritti speciali ed esclusivi ai fornitori di servizi in house o di favorirli in altri modi possono costituire una violazione del trattato, nonostante la parziale tutela offerta dall'articolo 86 (oggi articolo 106 del TFUE, ndr). La giurisprudenza ne conferma la correttezza, in particolare: nel caso in cui i requisiti di servizio pubblico che il fornitore del servizio deve soddisfare non siano correttamente specificati; nel caso in cui il fornitore del servizio sia manifestamente incapace di soddisfare la richiesta; nei casi in cui esista un modo alternativo di soddisfare i requisiti con un effetto meno negativo sulla concorrenza.”

- **Corte di Giustizia CE - Procedimento C-107/98 conclusosi il 18 novembre 1999 (c.d. sentenza Teckal);**

in tale sentenza si afferma che le norme relative agli appalti pubblici (nel caso appalto di forniture) si applicano a tutti i contratti tra un ente locale e un soggetto giuridicamente distinto, salvo nel caso in cui, “nel contempo, l'ente locale eserciti sulla persona (società, ndr) di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti locali che la controllano”; in quest'ultimo caso si ritiene plausibile l'affidamento diretto.

- **Giurisprudenza costituzionale:**

“Secondo la normativa comunitaria, le condizioni integranti tale tipo di gestione (affidamento in house, ndr) e alle quali è subordinata la possibilità del suo affidamento diretto (capitale totalmente pubblico; controllo esercitato dall'aggiudicante sull'affidatario di «contenuto analogo» a quello esercitato dall'aggiudicante stesso sui propri uffici; svolgimento della parte più importante dell'attività dell'affidatario in favore dell'aggiudicante) debbono essere interpretate restrittivamente, costituendo l'in house providing un'eccezione rispetto alla regola generale dell'affidamento a terzi mediante gara a evidenza pubblica. Tale eccezione viene giustificata dal diritto comunitario con il rilievo che la sussistenza delle suddette condizioni esclude che l'in house contract configuri, nella sostanza, un rapporto contrattuale intersoggettivo tra aggiudicante e affidatario, perché quest'ultimo è, in realtà, solo la longa manus del primo. Nondimeno, la giurisprudenza comunitaria non pone ulteriori requisiti per procedere a tale tipo di affidamento diretto, ma si limita a chiarire via via la concreta portata delle suddette tre condizioni.”

- **Sentenze:**

Consiglio di Stato, Sez. V, 16.12.2004 n. 8090 e 22.12.2005 n. 7345

“Sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112, T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali.

Consiglio di Stato, Sez. V, 22.12.2005 n. 7345

La legittimità dell'affidamento di un servizio pubblico locale anche senza l'osservanza della procedura a evidenza pubblica è riconosciuta nel caso in cui l'ente locale eserciti sulla società un controllo analogo a quello che esso esercita sui propri servizi e la società realizzi la parte più importante delle proprie attività con l'ente o gli enti che la controllano.

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 199/2012 pubblicata in G.U. il 25/07/2012

Il modello di affidamento "in house" rappresenta un'ordinaria modalità di aggiudicazione posto in essere dall'Ente. La Corte Costituzionale ha, infatti, decretato «l'illegittimità di disposizioni di legge che configuravano invece detto strumento di affidamento come eccezionale e residuale». Pertanto, superato il principio dell'eccezionalità del ricorso all'in house providing, la relativa decisione dell'amministrazione aggiudicatrice

«sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l'ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta».

TAR Lazio, Sez. Latina, 16.05.2007 n. 370

"Secondo la giurisprudenza sono da considerare servizi pubblici locali tutti quelli di cui i cittadini usufruiscono uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Nel caso di specie l'utenza del servizio non va individuata, restrittivamente, nei dipendenti comunali, ma si estende al pubblico che si reca negli uffici e, soprattutto, ai frequentatori [...] degli altri servizi ospitati in immobili comunali.

La materia dei servizi pubblici locali è stata nell'ultimo decennio oggetto di un'intensa attività normativa e di numerose modifiche e resa più complessa dall'avvicinarsi di un'abrogazione referendaria e un pronunciamento di illegittimità costituzionale.

L'art.112 del D.lgs. n. 267/2000, di fatto, non contiene alcuna definizione di tale istituto giuridico, limitandosi a rilevare che i servizi pubblici locali devono avere "per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La genericità della norma si spiega con la circostanza che gli enti locali sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art.3 T.U.E.L.), nel senso che hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art.112 T.U.E.L.), in relazione ai differenti contesti socio-economici e territoriali.

Quel che rileva è perciò la scelta politico-amministrativa dell'ente locale di prendere in carico il servizio, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della comunità, in linea con il ricordato principio che gli enti locali rappresentano le proprie comunità, ne curano gli interessi e ne promuovono lo sviluppo.

La distinzione fra servizi pubblici locali aventi rilevanza economica e servizi privi di rilevanza economica, introdotta dal D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito dalla Legge 24.12.2003, n. 350, che ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D.lgs. n.267/2000, non è corredata da un'espressa e precisa individuazione delle due fattispecie giuridiche, rendendo, così, necessario il ricorso alle definizioni che ne hanno dato la dottrina e la giurisprudenza.

É opportuno considerare che nel "Libro Verde sui servizi di interesse generale", presentato il 21.05.2003 dalla Commissione delle Comunità Europee, si afferma che la distinzione tra attività economiche e non economiche ha carattere dinamico ed evolutivo, così da rendere impossibile la fissazione a priori di un elenco definitivo dei servizi di interesse generale di natura "non economica".

Secondo la costante giurisprudenza comunitaria è compito del giudice nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare, dell'assenza di uno scopo precipuamente lucrativo, della mancata assunzione dei rischi connessi a tale attività ed anche all'eventuale finanziamento pubblico della stessa (Corte di Giustizia Europea, Sentenza 22.05.2003, causa 18/2001). Occorre far ricorso, dunque, ad un criterio relativistico, che tenga conto delle peculiarità del caso concreto, quali la concreta struttura del servizio, le concrete modalità del suo espletamento, i suoi specifici connotati economico-organizzativi, la natura del soggetto chiamato ad espletarlo, la sua disciplina normativa. (Parere Corte dei Conti Lombardia n.195/2009: Consiglio di Stato, Sezione V, 30.08.2006, n.5072; TAR Puglia 24/2012; Consiglio di Stato, Sezione V, 10.09.2010, n.6529).

3. Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il quadro normativo di riferimento per l'affidamento dei servizi cimiteriali qualificati come servizi pubblici locali di rilevanza economica.

I servizi cimiteriali sono stati riconosciuti come servizi pubblici locali di rilevanza economica (si veda parere dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con parere n. AS883 del 12.10.2011 rilasciato al Comune di Sulmona).

Per quanto attiene al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme, i servizi cimiteriali rientrano tra i servizi pubblici essenziali ai sensi della normativa vigente e conseguentemente sono compresi nell'Accordo Collettivo Nazionale in materia di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito del comparto Regioni-Autonomie Locali del 10.09.2002.

La normativa nazionale dei servizi pubblici, negli ultimi anni è stata oggetto di forte trasformazione, che ha inciso sull'originaria disciplina organica contenuta negli articoli 112 e 113 del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), con un'evoluzione scandita dall'abrogazione dell'art. 23-bis della legge n. 133/2008 prodotta dal referendum del 12-13 giugno 2011, e dalla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011.

La disciplina generale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica è ora rinvenibile nell'art. 113 del D.lgs.n. 267/2000 nelle parti ancora vigenti e nell'art. 34, commi 20 e segg. Del D. L. 179/2012, conv. In L. 221/2012, oltre che nella normativa comunitaria.

In primo luogo, due sono i principi fondamentali del diritto europeo in materia di appalti:

- il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche, nel senso della libertà per i soggetti pubblici di organizzare (auto organizzare) come meglio ritengono le prestazioni dei servizi di rispettivo interesse, attraverso l'autoproduzione, la cooperazione e l'esternalizzazione;*
- il principio di tutele della concorrenza, che ha come finalità la piena apertura dei mercati.*

Nel contesto normativo di riferimento vigente, i servizi pubblico locali di rilevanza economica possono essere gestiti indifferentemente mediante il mercato (ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario) ovvero attraverso il c.d. partenariato pubblico-privato (ossia per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio o poi per la gestione del servizio), ovvero, ancora, attraverso l'affidamento diretto, "in house", senza previa gara ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo, ricorrendo in capo a quest'ultimo i requisiti della totale partecipazione pubblica, del controllo (sulla società affidataria) analogo (a quello che l'ente affidante esercita sui propri servizi) e della realizzazione da parte della società affidataria, della parte più importante della sua attività con l'ente o gli enti che la controllano.

In tal senso è anche il recepimento della nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE n.n. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali.

Il nuovo Codice degli appalti introduce diverse novità anche in tema di affidamenti diretti.

L'art. 5 del decreto, recependo i presupposti elaborati nel corso degli anni dalla giurisprudenza comunitaria in materia di affidamenti diretti e i principi contenuti nelle citate Direttive, prevede che le concessioni o gli appalti pubblici, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo codice dei contratti pubblici quando sono soddisfatte tutte (contemporaneamente) le seguenti condizioni:

- a. Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi: ai sensi del comma 2 dell'art. 5 sussiste "controllo analogo" qualora l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica affidataria "in house" un'influenza determinante, sia sugli obiettivi strategici, che sulle decisioni significative. Il "controllo analogo" può essere anche esercitato da una persona giuridica diversa dall'amministrazione aggiudicatrice, a sua volta controllata da quest'ultima (il c.d. "controllo analogo indiretto");*
- b. Oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice; ai sensi del comma 7, per determinante tale percentuale, deve essere fatto riferimento, di norma, al fatturato totale medio per i tre anni precedenti*

l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione. Questa previsione dovrebbe finalmente porre fine alla consolidata prassi nazionale, secondo la quale le società beneficiarie di affidamenti "in house" sono state finora costrette a svolgere la propria attività "esclusivamente" a beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice, rinunciando a tutti i vantaggi economici che potrebbero derivare dall'erogazione di prestazioni, anche in misura marginale, ad altre amministrazioni pubbliche non socie. Fra l'altro tale prassi ha finora indotto molte amministrazioni pubbliche ad acquistare partecipazioni societarie di modestissima entità, al solo fine di poter legittimamente effettuare affidamenti diretti a società pubbliche di loro fiducia. Innovativa appare anche la previsione che consentirà in futuro di erogare prestazioni non solo alle amministrazioni controllate ma anche all'amministrazione che controlla quest'ultima;

- c.** *Nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di firme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Si tratta forse della previsione più innovativa contenuta nelle direttive del 2014, che in futuro dovrebbe permettere alle società "in house" di allargare la compagine sociale anche a soggetti privati che, tuttavia, al fine di non pregiudicare la legittimità degli affidamenti, potranno ricoprire solo il ruolo di meri soci finanziatori, senza alcuna ingerenza nelle scelte strategiche e gestionali.*

4. Il regime speciale degli affidamenti "in house".

L'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

Tuttavia per poter legittimamente affidare un contratto con modalità "in house", avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza (così come già previsto all'art. 1 comma 553 Legge di Stabilità 2014 per i soli servizi strumentali), le stazioni appaltanti dovranno effettuare preventivamente una valutazione della congruità economica dell'offerta formulata del soggetto "in house", avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Inoltre, nelle motivazioni del provvedimento di affidamento dovrà essere dato conto:

- 1. Delle ragioni del mancato ricorso al mercato;*
- 2. Dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.*

Dal tenore letterale della norma, sembra quindi chiaro che il confronto dell'offerta presentata dall'aggiudicatario diretto con i prezzi di mercato è condizione di legittimità dell'affidamento, ma, ovviamente, solo nel caso in cui questo abbia ad oggetto prestazioni che possono essere erogate da operatori privato in regime di concorrenza.

Tutti gli atti afferenti gli affidamenti diretti dovranno essere pubblicati nella sezione

“Amministrazione trasparente” del sito internet istituzionale, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 33/2013.

Quanto alla titolarità della competenza in materia di affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi cimiteriali, essa permane in capo all'Amministrazione Comunale del territorio di riferimento, in quanto i servizi oggetto di affidamento non rientrano nella fattispecie dei servizi a rete di cui all'art. 3 bis comma 1 del D. L. 138/2011.

5. L'attuale gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Colle di Val d'Elsa .

I servizi cimiteriali sono individuati come servizi locali indispensabili del Comune dall'art. 1 del Ministero dell'Interno 28.05.1993 e ricomprendono le attività di cui al D. P. R. 10.09.1990 n. 285.

A seguito della riassunzione della gestione dei servizi cimiteriali precedentemente esternalizzati (delibera della Giunta comunale n. 60/2016), la gestione dei servizi per conto del comune è stata affidata al Consorzio Archè di Siena e successivamente con determinazione n. 163/2018 all'attuale affidatario CO&SO (Consorzio per la Cooperazione e la Solidarietà) Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale, di Firenze per il periodo 01.04.2018 al 30.09.2020 e successiva determinazione del Servizio Lavori pubblici, manutenzione e contratti n. 617/2020 in cui veniva prorogata la gestione del servizio fino al 31.03.2021, nelle more di individuazione e affidamento del nuovo appalto.

La gestione dei servizi pubblici cimiteriali e necroscopici effettuata consiste nell'esercizio di servizi ed operazioni cimiteriali, nella manutenzione ordinaria, nella pulizia e nella custodia dei cimiteri, e delle relative aree verdi di pertinenza, oltre a servizi affini, che il Comune deve garantire.

La manutenzione straordinaria è di competenza dell'Amministrazione comunale e viene svolta attraverso affidamenti in appalto a Ditte edili e/o specializzate nel settore, secondo le necessità oltre all'esecuzione di progetti di lavori di sistemazione e/o ampliamento.

I servizi amministrativi connessi alle operazioni cimiteriali sono attualmente svolti dal personale dipendente del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Le attività sono le seguenti:

- pratiche amministrative all'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione, alla esumazione, alla estumulazione, alla riduzione a resti mortali, ai trasferimenti per o da altri cimiteri di salme, resti mortali, ceneri, ecc;*
- ricezione delle denunce di morte, l'autorizzazione ai trasporti funebri;*
- pratiche relative al rilascio di nuove concessioni cimiteriali;*
- pratiche relative alla restituzione di loculi e ossari;*
- fissazione delle tariffe da praticare all'utenza.*

Le tariffe agli utenti attualmente in vigore sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 239 e 243 del 16.12.2020 rispettivamente per le entrate da lampade votive e dai servizi cimiteriali.

Le entrate previste derivanti dall'applicazione delle suddette tariffe, per l'anno 2021

ammontano ad € 152.000,00: €. 70.000,00 per proventi da illuminazione votiva al cap. 930; €. 80.000,00 per i proventi dei servizi cimiteriali al cap. 1345 ed €. 2.000,00 per la vendita di loculi al cap. 2060 del bilancio del corrente esercizio.

Nel territorio del Comune di Colle di Val d'Elsa sono in uso quattro cimiteri comunali aventi ubicazione nelle seguenti località: Via dei Cipressi, Loc. Castellini, Loc. Onci e Loc. Collalto.

Per tradizione popolare e consuetudine locale, i cimiteri sono luoghi ad importante densità di frequentazione e per questo motivo risulta necessario un accurato servizio di gestione e manutenzione ordinaria. E' inoltre opportuno che il "gestore" del servizio sia a disposizione della cittadinanza e sia tenuto a svolgere i servizi affidati con la considerazione dello stato di particolare disagio causato dall'evento luttuoso e tenendo conto del rispetto delle convinzioni religiose e morali espresse da chi provvede per le esequie.

L'erogazione dei servizi si ispira ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All.1 del D.P.C.M 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, L. 30.07.1998, n.281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D. lgs. 286/99.

Con il nuovo progetto di gestione dei servizi cimiteriali, così come predisposto, dettagliato ed articolato nel capitolato speciale d'appalto, si ritiene di raggiungere risultati qualitativi migliorativi rispetto al passato, anche con il supporto della prevista gestione integrata tecnico-informatica dei servizi cimiteriali, che dovrà assicurare, in una gestione adeguatamente coordinata, la costante presenza della "qualità", corrispondente anche ad una migliore organizzazione, coordinamento e gestione delle operazioni cimiteriali e del personale addetto alle lavorazioni.

In generale, il sistema di gestione ipotizzato, integrato di alcuni servizi aggiuntivi rispetto al passato, dovrebbe consentire, un significativo incremento quantitativo e qualitativo delle lavorazioni previste.

Il progetto in questione dovrà produrre, oltre ad un servizio qualitativamente più soddisfacente, un buon rapporto qualità/costo rilevabile da una maggiore frequenza degli interventi di manutenzione e, di conseguenza, un migliore decoro dei cimiteri urbani e rurali.

Pertanto si ipotizzano i seguenti vantaggi attesi:

- aumento della frequenza del monitoraggio qualitativo delle aree;
- riduzione dei tempi di attesa per le riparazioni/sostituzioni degli immobili;
- miglioramento e qualificazione delle aree cimiteriali;
- miglioramento dell'efficienza e della continuità dei servizi;

Tali obiettivi devono inquadarsi in un processo di miglioramento e sviluppo dei servizi nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario degli stessi.

Si indicano di seguito in maniera sintetica le prestazioni richieste al gestore per l'appalto in oggetto, come dettagliatamente e specificamente definite nel capitolato d'appalto:

A. Operazioni Cimiteriali relative a:

- *Esecuzione di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, riduzione resti mortali e di ogni altro servizio cimiteriale compresa la fornitura dei materiali necessari;*
- *Raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta dalle operazioni di esumazioni o estumulazioni e di qualsiasi altro rifiuto sia normale che speciale;*

B. Servizio di Manutenzione:

- *Pulizia di tutti i locali cimiteriali, degli spazi e delle aree cimiteriali interne ed esterne pertinenti ivi compresa la pulizia e svuotamento di pozzetti raccoglitori e canali di gronda per acque meteoriche, la vuotatura e pulizia delle canalette di scolo e delle fognature per garantire il corretto funzionamento degli scarichi delle acque pluviali;*
- *Manutenzione degli immobili, degli impianti e delle attrezzature;*

C. Servizio di custodia:

- *Apertura, chiusura e custodia dei cimiteri;*
- *Rimozione della neve e del ghiaccio;*
- *Manutenzione e cura del verde e dei campi di inumazione;*
- *Informazioni agli utenti e supporto agli uffici comunali.*

D. Servizio gestione lampade votive:

- *Manutenzione ordinaria (compreso la sostituzione delle lampade);*
- *Realizzazione nuovi allacci, dismissioni/riattivazioni;*
- *Gestione dei relativi contratti, compreso le rendicontazioni l'aggiornamento del programma gestionale;*
- *Prestazioni relative alla bollettazione e rendicontazione dei proventi derivanti dalla gestione del servizio di illuminazione votiva.*

E. Servizio gestione dei contratti:

- *Gestione dei contratti per la concessione di loculi, ossari, tombe a terra e quant'altro inerente la concessione di posti per inumazione/tumulazione all'interno dei cimiteri comunali.*

6. Affidamento in house dei servizi cimiteriali all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa e verifica dei suoi requisiti.

I principi comunitari in materia di affidamento in house dei servizi pubblici locali, codificati nelle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché dall'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 e dall'art. 16 del D.lgs. n. 175/2016, stabiliscono che per l'affidamento "in house" devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- *nella società affidataria non vi deve essere alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non consentano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;*

- *l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare sulla società affidataria un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri uffici;*
- *la società affidataria deve realizzare oltre l'80% delle proprie attività con l'ente o gli enti controllanti;*

Di seguito si esamineranno i punti sopra elencati allo scopo di verificare e constatare la presenza dei requisiti affinché l'affidamento in house providing per la gestione dei servizi cimiteriali precedentemente descritti, venga concessa all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa tenuto conto dell'integrità dei contenuti della presente relazione.

A) Controllo pubblico

L' Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa è costituita come ente strumentale del Comune ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne ha il totale controllo.

A seguito dell'approvazione del D.lgs. 175/2016 l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa. ha provveduto a modificare il proprio Statuto societario introducendo il modello del "in house providing", per i servizi pubblici oggetto di affidamento, prevedendo e regolamentando i poteri di vigilanza, indirizzo e controllo all'art. 12 bis, quale strumento di attuazione del controllo analogo da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa nei propri confronti.

L'art. 192 del nuovo codice dei contratti pubblici prevede anche l'istituzione presso l'ANAC dell'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house". L'iscrizione in tale elenco dovrà avvenire secondo le modalità e i criteri che verranno definiti dall'ANAC e consentirà di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti.

L'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa (C.F. 01075070522), risulta essere iscritta al suddetto elenco con il n.: ID 2030 - protocollo 0035119 del 05.05.2019:

B) Controllo Analogo.

La partecipazione totalitaria.

La sussistenza del controllo analogo implica la partecipazione pubblica totalitaria. Infatti, la partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società, alla quale partecipi anche l'amministrazione affidante il servizio, esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge sui propri servizi (sentenza della Corte di Giustizia, sez. II, 19 aprile 2007, C- 295/05, Asociación de Empresas Forestales c. Transformación Agraria SA (TRASGA); 21 luglio 2005, C-231/03, consorzio Corame; 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle).

Anche la giurisprudenza nazionale conferma il presupposto della partecipazione totalitaria da parte dei soggetti pubblici (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-quater, 28 novembre 2011 n.

9286) e, pertanto, ne consegue che lo Statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati. Occorre, quindi, che l'Ente possieda l'intero pacchetto azionario della società affidataria (Consiglio di Stato, Sez. V, 13 luglio 2006, n. 4440).

In pratica l'ente affidante esercita sulla società in house un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo importa un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

In ordine al controllo sugli atti, il Comune di Colle di Val d'Elsa può orientare le decisioni e gli atti di gestione più significativi della Azienda Speciale Multiservizi e tutti quelli relativi allo svolgimento del servizio nel proprio territorio, essendo chiamato ad esprimere la propria posizione in più sedi e a più livelli, sia ex ante, sia contestualmente, sia ex post, esercitando così un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici.

Come evidenziato al punto precedente, sussiste il requisito dell'integrale titolarità del capitale sociale in capo al Comune di Colle di Val d'Elsa,

Tale circostanza, pur essendo necessaria, non è da sola sufficiente a determinare il c.d. controllo analogo.

Sul punto, la giurisprudenza ha dettagliato i contenuti che lo Statuto societario deve presentare per potersi configurare un'ipotesi di organismo "in house". In particolare, lo stesso deve far "emergere con nettezza la sussistenza, in capo ai Comuni soci, di effettivi poteri in grado di limitare in modo determinante i poteri degli organi di gestione e amministrazione della società", vedi (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna Sez. II, 31 maggio 2012, n.380).

Si riporta, a tal fine il testo dell'art. 12 bis dello statuto dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, in vigore,:

"Art. 12 bis – Controllo analogo"

1. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, in quanto amministrazione aggiudicatrice esercita sull'Azienda speciale multiservizi, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codici dei contratti pubblici", un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante poteri di controllo, di ingerenza e di condizionamento superiori a quelli tipici del diritto societario e secondo le seguenti modalità temporali:

a) Controllo ex ante esercitato attraverso:

- 1) la previsione di un documento di programmazione, approvato dal Consiglio comunale, che determina le finalità e gli indirizzi da perseguire con in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
- 2) la preventiva approvazione, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, dei documenti di programmazione, degli atti fondamentali quali il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti tra ente locale ed azienda speciale ed il budget economico annuale e triennale ed l'atto di indirizzo sul contenimento dei costi del personale;

b) Controllo contestuale esercitato attraverso:

- 1) la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;

- 2) la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
- 3) la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economia e finanziaria dell'Azienda;
- 4) la previsione di controlli ispettivi;
- 5) il potere di modifica degli schemi –tipo degli eventuali contratti di servizi con l'utenza;

c)Controllo successivo esercitato attraverso:

- 1) in fase di approvazione del bilancio di esercizio (rendiconto consuntivo), dando atto dei risultati raggiunti dall'Azienda in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
2. Inoltre, il Comune di Colle di Val d'Elsa esercita sull'Azienda un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, mediante i seguenti elementi:
 - a) divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano influenza determinante sull'Azienda;
 - b) l'attribuzione al Comune quale amministrazione aggiudicatrice dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'Azienda e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla stessa Azienda in funzione del perseguimento sociale;
 - c) il vincolo per i componenti del consiglio di amministrazione, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
 - d) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio di controllo da parte del Comune di Colle di Val d'Elsa.

In pratica l'ente affidante esercita sulla società "in house" un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi. Il meccanismo importa un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni rilevanti, e può essere attuato con poteri di vigilanza e ispettivi: per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, e tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'Ente pubblico sull'Ente societario.

C) Attività prevalente nei confronti dei Comuni soci.

In riferimento a quanto sopra esposto sia riguardo a quanto espresso dal nuovo Codice degli appalti D.lgs. n. 50/2016, in particolare all'art. 5, tra i requisiti necessari al conseguimento dell'affidamento "in house", occorre che oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da un ente aggiudicatore, nonché da altre persone giuridiche

controllate dall'amministrazione aggiudicatrice.

A tale criterio quantitativo fa riferimento, anzitutto, il D.lgs. n. 175/2016 il quale si riferisce all'80% del fatturato prodotto.

Appare opportuno soffermarsi sulle condizioni poste dall'art.5 del D.lgs. n. 50/2016, ove si richiede che oltre l'80% dell'attività sia effettuata nello svolgimento di compiti affidati alla Società dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti.

Qui il criterio quantitativo non è immediatamente riferito al fatturato prodotto.

Quest'ultimo rappresenta il criterio ordinario, ma non certo esclusivo, per accertare la sussistenza dell'attività prevalente.

Il comma 7 dell'art. 5 precisa infatti che la percentuale dell'attività è accertata considerando il fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ovvero altra idonea misura alternativa basata sull'attività.

Il comma 8 aggiunge, inoltre, che ove il fatturato relativo al triennio precedente non sia più pertinente in relazione alla riorganizzazione delle attività della Società, "è sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell'attività che la misura dell'attività è credibile".

Centrale, dal punto di vista del requisito della prevalenza della attività per i soci, è l'art. 5 del D.lgs. 50/2016, che è stato marginalmente modificato dall'art. 6, comma 1, D.lgs., 19 aprile 2017, n. 56.

Infatti, ai sensi del c. 5, "la Società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti".

L'art. 16 del D.lgs. 175/2016, pertanto, a differenza di quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 50/2016, prevede una verifica periodica del mantenimento dell'80%. L'eventuale violazione di tale limite, però, non comporta la decadenza dell'affidamento ma prevede la possibilità di rimediare, ovviamente in un arco di tempo circoscritto. Ove si ricada in questa previsione è chiaro che il metodo di misurazione non potrà che essere quello previsto dall'art. 5, c. 8, del D.lgs. 50/2016, fondato su "proiezioni dell'attività".

In riferimento a quanto sopra, dalla verifica eseguita sugli ultimi tre bilanci di esercizio consuntivi dell'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, (2017-2018-2019), approvati dal CdA della stessa Azienda e depositati presso la CCIAA di Siena, nonché approvati dal Consiglio comunale del Comune di Colle di Val d'Elsa, si prende atto, del superamento della soglia dell'80 % in quanto l'attività prevalente dell'Azienda Speciale Multiservizi nel suddetto periodo è stata prestata pressoché al 100% nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Pertanto risultano adempiuti i requisiti richiesti nel D.lgs. 50/2016 descritti nel dettaglio al punto 3. Lettera b. e al punto 6 lettera C.

Conclusioni si requisiti necessari all'affidamento in "house providing".

Pertanto l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa risulta in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa sopra richiamata, in quanto:

1. *è una società a totale capitale pubblico partecipata da Enti Locali;*
2. *è soggetta a controllo analogo da parte degli Enti Locali soci, nel caso di specie il controllo analogo viene esercitato sulla base delle disposizioni statutarie ed in particolare sulla base di quanto disposto dall'art.12 bis dello Statuto Sociale;*
3. *ha un fatturato che è per la sostanziale totalità riconducibile ai servizi affidati e svolti per conto del Comune di Colle di Val d'Elsa ed è pertanto evidente la volontà dello stesso Comune affinché l'Azienda Speciale operi esclusivamente nei propri confronti rendendo servizi nel territorio comunale di riferimento;*
4. *è iscritta presso l'ANAC nell'apposito elenco delle stazioni appaltanti, che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house", con il n.: ID 2030 - protocollo 0035119 del 05.05.2019.*

7. Analisi di efficienza ed economicità della scelta.

I pubblici servizi di gestione e manutenzione dei cimiteri comunali del Comune di Colle di Val d'Elsa verranno affidati all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa., che già gestisce i seguenti servizi per conto del Comune secondo il modello dell'"in house providing":

- *farmacie;*
- *refezione scolastica;*
- *mattatoio comunale;*
- *cinema e teatri*
- *assistenza al trasporto scolastico;*

L'affidamento del servizio verrà effettuato per un periodo di tre anni, al fine di consentire all'Azienda Speciale Multiservizi di acquisire, in questo periodo, le competenze e le professionalità indispensabili per creare una struttura efficiente in grado di economizzarne lo svolgimento attraverso, soprattutto, l'esperienza del personale addetto e all'organizzazione aziendale che la presiede.

L'impegno della struttura aziendale dell'Azienda Speciale Multiservizi sarà quello di rendere il passaggio di gestione indifferente per l'utenza, cercando nel contempo di procedere a razionalizzare la gestione dal punto di vista organizzativo e renderla più efficiente dal punto di vista economico e nel contempo suggerire miglioramenti ed implementazioni del servizio stesso a beneficio della collettività.

L'offerta economica di base presentata dall'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa è rappresentata e riepilogata nella seguente tabella:

COSTO ANNUALE SERVIZI		
	DESCRIZIONE	IMPORTO
A	Operazioni Cimiteriali (art. 10 Capitolato d'appalto)	30.804,00
B	Servizio di Manutenzione (art. 11 Capitolato d'appalto)	15.465,00
C	Servizio di custodia (art. 12 Capitolato d'appalto)	69.680,50
D - E	Servizio gestione lampade votive (art. 13 Capitolato d'appalto)	
	Servizio gestione dei contratti (art. 14 Capitolato d'appalto)	220.925,00
	TOTALE SERVIZI	136.874,50
	ONERI DELLA SICUREZZA	1.855,00
	TOTALE ANNUALE APPALTO	138.729,50
	DI CUI:	
1	Spese per il personale	86.614,80
2	Spese per forniture beni e servizi noleggi ed utenze	28.606,00
3	Spese generali	12.992,22
4	Utile	8.661,48
5	Costi della sicurezza	1.855,00
		138.729,50
INCIDENZA % MANODOPERA SU (1+2+5)		66,12

Di seguito viene rappresentato il costo annuale e quinquennale da sostenere per i servizi in questione:

TOTALE COSTI Q.T.E.			
	DESCRIZIONE	importo annuo	importo 5 anni
A	Operazioni Cimiteriali	30.804,00	92.412,00
B	Servizio di Manutenzione	15.465,00	46.395,00
C	Servizio di custodia	69.680,50	209.041,50
D - E	Servizio gestione lampade votive - Servizio gestione dei contratti	20.925,00	62.775,00

	Importo servizi	136.874,50	410.623,50
F	Oneri della sicurezza	1.855,00	5.565,00
	Totale servizi compresi oneri della sicurezza	138.729,50	416.188,50
	Somme a disposizione:		
G	IVA 22%	30.520,49	91.561,47
	Totale somme a disposizione	30.520,49	91.561,47
	TOTALI	169.249,99	507.749,97

8 CONSIDERAZIONI

Per l'Amministrazione Comunale, la spesa annuale per tale servizio, secondo le previsioni attuali risulta coperta per circa l'85% dalle entrate derivanti dalle tariffe praticate agli utenti e per la restante quota da altre entrate correnti dell'esercizio. Rispetto alla situazione attuale si deve inoltre considerare il risparmio per le risorse finanziarie relative alla retribuzione e oneri accessori per una unità di personale utilizzato in comando e attualmente dislocato presso i cimiteri, nonché del personale tecnico ed amministrativo attualmente utilizzato per i rapporti con l'utenza, la gestione amministrativa, la stipula di contratti cimiteriali e dell'illuminazione votiva, che potrà essere destinato ad altre mansioni.

8.1 Analisi di efficienza ed economicità della scelta.

Prima di analizzare nel dettaglio le motivazioni sopra menzionate occorre precisare che, a differenza delle Aziende private, per le Aziende pubbliche il concetto di efficacia rappresenta "la capacità, attraverso i servizi prodotti/erogati, di soddisfare i bisogni della collettività interessata; pertanto il suo contributo all'economicità può dirsi realizzato se l'utilità, che deriva dal soddisfacimento dei propri bisogni, è considerata maggiore rispetto al sacrificio connesso al sostenimento dei relativi costi".

Rispetto alle Aziende private, quindi, le Aziende pubbliche non devono tendere esclusivamente alla massimizzazione del profitto ma, tenuto comunque conto della centralità dell'equilibrio economico a valere nel tempo dell'organizzazione, devono raggiungere una pluralità di scopi, tra i quali rientra anche la massimizzazione dell'utilità per i cittadini-utenti. Oltre all'efficacia del Servizio, deve essere necessariamente garantita, ai sensi dell'art. 97, della Costituzione, anche l'efficienza dello stesso, ovvero l'uguaglianza tra le risorse consumate nell'esercizio amministrativo (costi) e le risorse acquisite (ricavi).

Le condizioni prescritte dal Legislatore costituente e dalla normativa nazionale risultano quindi rispettate dalla modalità di affidamento del servizio prescelta per le seguenti motivazioni:

MOTIVAZIONE GESTIONALE

Dal punto di vista gestionale, l'affidamento del Servizio in oggetto all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa permette all'Ente di esercitare il potere di indirizzo e controllo sulla Società, che ricomprende anche la definizione di una politica gestionale volta a garantire la massima accessibilità dei Cimiteri agli utenti, anche al fine di migliorare l'aspetto estetico e funzionale per la peculiare destinazione del luogo e di garantire alti standard qualitativi di gestione.

Il potere di indirizzo e controllo dell'Ente consiste anche nella predisposizione di Piani di intervento specifici e finalizzati al miglioramento del rapporto con la cittadinanza.

L'affidamento del servizio di gestione in oggetto "in house providing" è conveniente, sempre dal punto di vista gestionale, rispetto all'affidamento ad un soggetto privato con sottoscrizione di un contratto di servizio per mezzo del quale effettuare un forte controllo sulla gestione. La predetta assunzione si basa sul fatto che l'Azienda Speciale Multiservizi già opera nel settore de servizi alla Cittadinanza in termini di rapporto diretto e conoscenza delle esigenze specifiche in merito al sito, e l'affidamento ad essa di ulteriori servizi genera certamente rilevanti economie di scala, capaci di incrementare l'efficienza della gestione, per effetto delle quali i costi fissi dell'Azienda hanno un'incidenza media e marginale inferiore rispetto alle previgenti gestioni.

MOTIVAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Si deve premettere che lo scopo dell'Amministrazione è quello di rendere un servizio alla cittadinanza che sia il più decoroso possibile. A tale scopo la soluzione individuata offre garanzia in serietà ed il controllo diretto da parte dell'Amministrazione e ne rende un controllo maggiore a quanto operato negli anni passati, fino ad oggi, con la forma di affidamento a terzi sul libero mercato.

L'esperienza di questi anni, pur valutata positivamente nei rapporti con l'attuale gestore, ha messo in evidenza che l'affidamento a terzi in appalto della gestione crea maggiori incertezze dal punto di vista gestionale: sia per la mancanza di una flessibilità necessaria sulle varie dinamiche di conduzione delle operazioni necrofile e degli imprevisti di carattere manutentivo, sia perché i servizi e la delicatezza delle prestazioni da svolgere che devono essere sempre attentamente ponderate e valutate, unitamente all'Amministrazione comunale..

Per l'affidamento e la stima del contratto si è provveduto e redigere un capitolato prestazione relativamente ai servizi richiesti in cui si sono individuate nel dettaglio le prestazioni richieste e i costi relativi.

Per la determinazione dei costi non è stato possibile fare riferimento a convenzioni CONSIP, in quanto per tali categorie di servizi non esistono convenzioni attive.

L'Azienda Speciale Multiservizi ha predisposto una stima annuale del servizio in oggetto il cui calcolo è riassunto nella soprastante tabella di cui al punto 7.

In particolare si rileva che i prezzi della manodopera sono stati ricavati dal CCNL per il personale adibito a mansioni equivalenti a quelle di personale dipendente da imprese esercenti attività cimiteriali.

Il capitolato è stato trasmesso all'Azienda Speciale la quale ha dichiarato la fattibilità del servizio ai costi indicati inviando la propria offerta economica.

Al fine della valutazione della suddetta offerta economica è stata eseguita un'istruttoria basata su un'indagine di mercato effettuata al fine di verificare eventuali soluzioni gestionali alternative, comparando la stessa proposta di offerta economica presentata dall'Azienda Speciale Multiservizi, dalla quale è emerso quanto segue:

- non si è potuto procedere alla comparazione con diverse condizioni praticate da altre società in house operanti nel territorio limitrofo, in quanto non risultano in essere tali circostanze;*
- dalla comparazione (agli atti) eseguita su quattro gare espletate da comuni della regione Toscana ed affidate nell'ultimo anno per servizi analoghi ed equivalenti risulta una spesa media, Iva esclusa, sostenuta per gli stessi per ogni cittadino pro-capite è di **€. 8,163** (9,395 - 9,467 - 6,633 - 7,159) mentre, con la suddetta offerta, la spesa media pro-capite per il Comune di Colle di Val d'Elsa risulta essere di **€. 6,418**;*
- dalla comparazione (agli atti) eseguita sul costo di affidamento a terzi, sostenuto da un comune limitrofo, per servizi equiparabili, in essere, di polizia mortuaria, risulta per lo stesso una spesa media, Iva esclusa, per ogni cittadino pro-capite di **€. 1,877**, mentre dal dettaglio dell'offerta dell'Azienda Speciale Multiservizi, risulta una spesa pro-capite per lo stesso servizio per il Comune di Colle di Val d'Elsa di **€. 1,425**.*

Pertanto sulla base di quanto emerso dall'istruttoria svolta, si può complessivamente sostenere, che il servizio in house in oggetto presenta formalmente migliori prestazioni economiche comparabili sul libero mercato.

8.2 esito della verifica ex art. 192 D. Lgs. 50/2016

In considerazione dei rilievi sopra esposti, si deduce che l'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, nelle vesti di ente strumentale del Comune a totale partecipazione pubblica (100%), si configura quale soggetto in linea con i principi dettati dall'art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività gestionali svolte, sia per i modelli di governance che esse presentano, sia per le relazioni organizzative e funzionali che caratterizzano i relativi statuti sociali. Pertanto si ritiene che sussistano ampiamente le ragioni richieste dalla normativa vigente per l'affidamento del servizio sopra descritto secondo il modello in house providing.

Ciò anche in ragione del fatto che:

- nella specie sussistono i requisiti comunitari per l'affidamento in house;*
- il modello in house providing consente di effettuare sui servizi un maggior controllo, più incisivo e penetrante data la posizione del controllo analogo*
- l'erogazione dei servizi si ispirerà ai principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficacia ed efficienza di cui all'All'art.1 del D.P.C.M. 27 gennaio 1994, al rispetto degli standard qualitativi quali diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell'art. 1, L. 30.07.1998, n. 281, e delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 11, D.lgs. 286/99.*

Inoltre l'Azienda Speciale Multiservizi risulta essere in possesso di una serie di caratteristiche che garantiscono la corretta e conveniente esecuzione del servizio e in particolare:

- capacità di fornire servizi nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia, a prezzi concorrenziali e comunque competitivi;*
- possiede una capacità di adeguamento della dotazione organica idonea alla gestione del servizio;*
- è in grado di fornire prestazioni di elevato livello qualitativo nel rispetto degli obblighi generali del servizio.*

In relazione a quanto suddetto, si esprime una valutazione complessivamente positiva in ordine al modello gestionale descritto, che porta a considerare vantaggioso e conveniente, per l'Amministrazione Comunale, l'affidamento diretto in house all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, dei servizi descritti nell'ambito del contratto di servizio.

Conclusioni

Con la presente relazione, redatta a verifica sulla fattibilità degli intenti dell'Amministrazione comunale per quanto in oggetto, si propone di procedere con l'affidamento del servizio sopra indicato mediante affidamento "in house providing" all'Azienda Speciale Multiservizi del Comune di Colle di Val d'Elsa, secondo le modalità tecnico economiche indicate nel capitolato tecnico prestazionale, allegato alla presente relazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il RUP

Ing. Margherita Anastasi

PUNTO 10

Presidente Galardi:

- Passiamo al punto numero 10 che riguarda l'affidamento triennale del servizio cimiteriale all'azienda Multiservizi. Io vi lascio la parola al sindaco Donati.

Sindaco:

- Sì grazie, grazie presidente. Allora chiaramente questo è un punto molto importante perché la decisione che è stata presa appunto è scaturita da un approfondimento piuttosto complesso e lungo e proprio dopo questa analisi che è stata fatta appunto sia dalla struttura che dalla giunta, l'assegnazione in house di questi servizi, dei servizi cimiteriali è apparsa chiaramente come la soluzione migliore. Allora è chiaro che i servizi cimiteriali sono conosciuti come servizi pubblici di rilevanza economica e questo è stabilito normativamente e sono anche considerati, sempre dal punto di vista normativo, un servizio comunale essenziale, inderogabile, quindi almeno nelle sue parti: trasporto, ricevimento, e inumazione insomma, tutte le operazioni cimiteriali più importanti. Ora oltre a queste definizioni formali veramente sappiamo benissimo che i servizi cimiteriali sono dei servizi sensibili, perché poi appunto vanno a coinvolgere la sfera emotiva profonda di tutti coloro che se ne servono per mantenere appunto un legame con il proprio congiunto scomparso, quindi questa breve premessa, la premessa è breve ma insomma l'intervento sarà abbastanza articolato, mi scuso un po' per la lunghezza, si capisce qual è l'importanza di questo servizio e noi siamo partiti da questo punto, dalla sua importanza, dalla sua necessità, dal suo coinvolgimento da parte dei cittadini nell'approcciarsi al cimitero e ai suoi servizi appunto, siamo partiti da questa necessità di migliorare in maniera considerevole i servizi stessi. In effetti diciamo con il passare degli anni i servizi cimiteriali e l'aspetto del cimitero hanno subito una progressiva perdita qualitativa, abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni, c'è stata anche un'interrogazione sulla manutenzione complessiva, sia ordinaria che straordinaria e oltre a questo, oltre alla manutenzione che è ovviamente una cosa molto importante, ci sono anche molte criticità sulla gestione e sull'organizzazione del servizio stesso e ci sono diversi problemi da risolvere. Ora riguardo la manutenzione chiaramente sappiamo dal bilancio previsionale per il 2021 che dopo alcuni anni sono stati previsti 190 mila euro di investimenti. Ora 190 mila euro sono tanti per il nostro bilancio, non saranno probabilmente sufficienti a mettere mano a tutte le problematiche esistenti dei cimiteri, ma sicuramente serviranno per sistemare le parti più critiche che sono, diciamo quelle più alla portata, alla vista e anche nell'uso comune di tutti i cittadini. Inoltre, oltre a questo, sia dal punto di vista dell'investimento, c'è anche da dire che il cantiere, anche se è qualche anno che è lì che aspetta, un progetto per incrementare il numero di loculi, facendo dei loculi areati nelle due strutture cimiteriali più grandi, di Castellini e il cimitero di Colle Bassa e sarebbero molto importanti per sopperire ad una mancanza di spazi sta che progressivamente poi rischiando di mettere in crisi tutto il servizio. Questo per la manutenzione straordinaria, per manutenzione ordinaria invece è chiaro che il nostro obiettivo è quello che dovrà essere svolta in maniera migliore rispetto o perlomeno più soddisfacente rispetto a quella che è stata ora dall'assegnatario, da coloro che lavoreranno per l'azienda speciale Multiservizi e insieme alla manutenzione ordinaria sarà ovviamente richiesta priorità al mandato dato alla Sm di modernizzare e di efficientare tutto il servizio, anche a fronte di un incremento della spesa, che era già stata dunque prevista, si può andare anche a riguardare, nel bilancio previsionale del 2021, quindi un incremento già di risorse era già stato previsto, quindi ovviamente oltre alla manutenzione straordinaria e ordinaria dobbiamo anche mettere mano all'organizzazione stessa e alla sua informatizzazione, perché chiaramente è dirimente, è molto importante per la gestione corretta di tutte le operazioni cimiteriali, di quello che dovrebbe essere il cosiddetto piano regolatore cimiteriale, che non è mai stato poi, è presente nel regolamento, ma non è mai stato adottato, non è mai stato prodotto, però sarebbe importante e comunque nei suoi principi

sarebbe importante regolare la dinamica e verificare e seguire la dinamica di tutte le operazioni mortuarie: inumazioni, esumazioni, tumulazioni, bisognerebbe definire gli spazi, le necessità di loculi e questa dinamica poi oggettivamente ha un grande impatto, un impatto reale, significativo sull'economia del servizio, quindi così come tutto l'aspetto organizzativo delle richieste, delle assegnazioni delle lampade, l'assegnazione e delle concessioni delle lampade votive, tutta questa parte organizzativa potrebbe essere un fattore economico, ma deve essere basato su un accesso rapido ai dati, sia attuali che anche ai dati anagrafici delle persone che poi sono interessate a tutti questi servizi. Servirebbe, i dati devono essere valutati in tempo reale, e devono fornire informazioni statistiche delle tendenze precise. Questo attualmente non si può fare, perché abbiamo a disposizione archivi cartacei, ricerca manuale di dati, ricerca manuale di nomi, concessioni, lampade votive, tutto su cartaceo, quindi è un metodo che non può funzionare e quindi una delle cose più importante sarà quella appunto di mettere mano sia all'informatizzazione e l'accesso diretto incrociato con l'anagrafe, quindi da un punto di vista organizzativo, c'è una forte esigenza di superare questo metodo obsoleto di gestione del cimitero e anche quindi da parte nostra, da parte dell'amministrazione c'è la forte esigenza di seguire in maniera più stringente questo passaggio molto importante, verso la sua innovazione. Da qui la scelta prioritaria appunto di affidarsi ad una gestione in house, attraverso l'azienda speciale Multiservizi piuttosto che affidarsi nuovamente al mercato, attraverso una gara, che avrebbe riportato un soggetto privato alla gestione cimiteriale. Da un punto di vista ovviamente legale la gestione in house è perfettamente lecito, è perfettamente inquadrato nella normativa sia europea che nazionale del codice degli appalti, devono essere rispettate in maniera rigorosa alcune regole, che però naturalmente nel caso della Multiservizi sono rispettate: la prima deve essere una partecipazione esclusivamente pubblica, la seconda riguarda il controllo analogo, la terza è che la società aggiudicataria deve svolgere almeno l'ottanta per cento delle attività a favore dell'ente aggiudicatore, detto in maniera molto rapida. La regola del controllo analogo è per noi però quella più importante e non serve solo per stabilire o meno se si deve effettuare, se è possibile effettuare un affidamento in house, ma serve anche appunto per obbligare l'amministrazione aggiudicatrice, nel caso specifico il comune, ad esercitare sia potere l'indirizzo, che il potere di controllo dell'affidatario ed è quello che intendiamo fare anche, insieme a tutti gli altri servizi della Multiservizi, per la modernizzazione e il miglioramento del servizio cimiteriale. Ovviamente naturalmente l'affidamento in house non basta rispettare le tre regole, ci devono essere anche valutazioni di congruità economica, che chiaramente sono state valutate, che sono state rispettate. Cerco di andare velocemente alle conclusioni. La motivazione economico-gestionale l'ho già ampiamente descritta, la motivazione economico-finanziaria riguarda appunto la costruzione di un capitolato d'appalto, capitolato di prestazione, che è stato presentato all'azienda Multiservizi e che prevede oltre alle operazioni cimiteriali e servizi di manutenzione e di custodia, anche la gestione e l'informatizzazione di tutto il servizio, di tutti i contratti, di tutte le concessioni e delle lampade votive. Il totale di questo servizio sarà di con iva inclusa di 169 mila euro circa, che è una cifra considerevole, che però appunto va considerata all'interno di un quadro, anche competitivo, che va verificato in altri territori. Detto questo quindi il totale della spesa è 169, d'altra parte però bisogna considerare che le entrate previste, derivanti dall'applicazione delle tariffe cimiteriali per l'anno 2021 ammontano a 152 mila euro e sono circa 70 mila per proventi dell'illuminazione votiva, 80.000 per proventi dai servizi cimiteriali e gli ultimi 2000 per la vendita di loculi, come vedete ha un valore piuttosto limitato, anche perché appunto non c'è questa conoscenza particolareggiata appunto della possibilità di sfruttare tutti gli spazi cimiteriali. Detto questo, vorrei appunto far comunicare che da una comparazione eseguita in altri comuni della Regione Toscana, che hanno una popolazione sostanzialmente simile, alcuni sono più grandi, alcuni un po' più piccoli rispetto a Colle, da questa comparazione su quattro gare espletate della regione toscana è risultato che la media dei costi pro capite è di 8,163 euro, questa è la media pro capite mentre e quindi i valori sono 9,395 nel comune dove il costo del servizio è più alto, sempre pro capite,

a 7,159 euro, dove il servizio è meno costoso. Per quanto ci riguarda quindi siamo perfettamente in linea, perché il costo pro capite per la nostra assegnazione è di 6 euro e 418. Poi volendo possiamo andare a vedere, a controllare altre comparazioni, ma questa è quella più importante, perché ribadisco su quattro gare espletate, utilizzando quindi il mercato, per servizi identici a quelli che vogliamo che la Multiservizi faccia per il comune di Colle, il nostro costo rimane sostanzialmente in linea con quello previsto dal mercato, quindi anche dal punto di vista della motivazione economico-finanziaria oltre a quella gestionale, riteniamo che questa scelta appunto sia quella più corretta, se riteniamo che poi l'azienda speciale Multiservizi sia in possesso delle caratteristiche di organizzazione e di capacità tali da gestire una corretta e conveniente esecuzione del servizio e quindi chiediamo al consiglio di votare positivamente questo tipo di scelta, poi siamo a disposizione naturalmente per tutte le domande e le precisazioni, grazie mille.

Presidente Galardi:

- Apriamo la discussione quindi aspetto richieste di interventi da parte dei consiglieri. Andreucci

Consigliere Andreucci:

- Sì io vorrei fare una domanda, mi sembra di aver capito da quanto ha detto il sindaco che sostanzialmente nel momento in cui avverrà il passaggio all'azienda speciale Multiservizi, l'azienda speciale Multiservizi non farà un'altra gara per affidarlo a terzi, ma si cercherà personale all'interno, si assumerà del personale?

Sindaco:

Sì si assumerà, si cercherà del personale interno, un'unità di personale riguarda la fine di un comando che dalla multiservizi va verso il comune e quindi il comune, tra virgolette, restituisce quest' unità di personale alla Multiservizi, che era stata diciamo a suo tempo passata e quindi da questo punto di vista, oltre ad avere un risparmio per il nostro bilancio, quell'unità di personale andrà a svolgere il servizio cimiteriale e poi ci saranno nelle nuove assunzioni. Ora ovviamente bisogna dare un attimo di tempo alla Multiservizi di organizzarsi, di fare queste nuove assunzioni, fatte con le regole naturalmente del pubblico e quindi saranno, lasciamo un po' di tempo per lavorare e poi saranno fatte sicuramente, ma non verrà affatto ovviamente un affidamento a terzi, se non in maniera temporanea, perché non è quello il nostro scopo.

Consigliere Andreucci:

- Si pensa di assumere nell'azienda solo operativi o anche amministrativi?

Sindaco:

- Allora si pensa di assumere ovviamente operativi, ma si pensa di assumere, per lo meno a tempo determinato, poi naturalmente lo valuterà l'Azienda, a tempo parziale, scusate anche un amministrativo, ora poi le valutazioni le vorrei lasciare al presidente e al futuro direttore.

Presidente Galardi:

- Consiglieria Bargi.

Consiglieria Bargi:

- Volevo chiedere qual è, in che modo il Comune controllerà la Multiservizi, delle attività, delle scelte fatte?

Sindaco:

- Certo il controllo sulla Multiservizi, come sapete, c'è già, rientra già nel quadro del controllo analogo, perché il controllo analogo, secondo l'articolo appunto 5 della 50 del 2016 richiede che l'amministrazione affidataria esegua un controllo analogo, per non dire identico, a quello che fa sui propri uffici, quindi abbiamo un diritto di controllo ex ante, chiamiamolo così, di indirizzo e questo controllo di indirizzo non lo fa solo la giunta, ma lo fa tutto il consiglio comunale, perché sappiamo che la Multiservizi è obbligata a presentare i documenti di indirizzo, lo può fare naturalmente durante lo svolgimento del servizio stesso, perché ci sarà sempre il controllo, la richiesta e il lavoro fatto dalla Multiservizi con l'Amministrazione, è chiaramente un lavoro come sappiamo bene che va estremamente coordinato e poi c'è il controllo ex post sui bilanci, che ovviamente sono anch'essi poi deportati in consiglio comunale quindi, non solo la giunta può fare un controllo di questo tipo, ma tutto il consiglio, quindi io credo che appunto la possibilità, il controllo analogo che è previsto diciamo, sarebbe possibile farlo, se non fosse previsto nello statuto della Multiservizi, ma siccome lo statuto della Multiservizi è perfettamente coerente con il controllo analogo, con la richiesta del controllo analogo da parte della normativa europea, poi ora naturalmente anche dell'Anac, permetterà sicuramente di esercitare tutto questo tipo di controllo ex ante, durante, ex post dell'attività della Multiservizi, nel settore cimiteriale così come degli altri settori.

Presidente Galardi:

- Consiglieria Sottili.

Consiglieria Sottili:

- Io mi volevo soffermare sulla situazione della Multiservizi e come si possa credere di affidare un altro servizio all'azienda, visti i bilanci presentati negli anni, insomma, io sono assolutamente contraria, esprimo il mio voto contrario e confido che anche gli altri consiglieri di opposizione faranno la mia scelta, vista la situazione della Multiservizi, non so che garanzie insomma, di quali garanzie economiche si parli, ecco sinceramente, me lo sto chiedendo.

Sindaco:

- In realtà la Multiservizi ha intrapreso un cammino insomma, che, bisogna oggettivamente ammetterlo, è partito alla fine della scorsa legislatura, è proseguito con questa legislatura, che sta riportando la Multiservizi ad una situazione, chiamiamola di normalità e di tranquillità, nonostante nonostante il covid. Il covid per la Multiservizi è stato una diciamo una battaglia non indifferente, una piccola tragedia, perché noi sappiamo che soprattutto nel periodo diciamo del lockdown generalizzato di marzo, aprile, maggio, quando le scuole sono state chiuse, chiaramente tutti gli operatori sono rimasti a casa e purtroppo per la Multiservizi non era stato diciamo previsto non era previsto, perché ora sarà previsto successivamente molto probabilmente la cassa integrazione quindi la Multiservizi ha dovuto sopperire alla mancanza di questo istituto, di questo ammortizzatore sociale. Nonostante questo, come vedrete tra poco, come sarà possibile osservare diciamo quando ci sarà la presentazione del bilancio consuntivo della Multiservizi e la relazione del presidente appunto, nonostante questo, attraverso anche operazioni straordinarie, attraverso il lavoro, devo dire egregio, che ribadisco abbraccia un intervallo diciamo abbastanza ampio, che va oltre anche alla nostra amministrazione, la Multiservizi è stata rimessa in carreggiata e secondo me è perfettamente in grado di svolgere questo tipo di attività aggiuntiva, rispetto a quelle attuali. E' chiaro che, come sempre è stato detto, la Multiservizi è una grande risorsa per il nostro comune, noi cercheremo di lavorare affinché si facciano degli investimenti, vediamo quello che è possibile fare, naturalmente bisogna fare i passi sempre lunghi come con la gamba e non farsi prendere appunto dalle euforie e nemmeno dalle depressioni però e gli amministratori attuali credo che sappiano bene dove andare, dove mettere le mani e devo dire che bisogna ringraziarli e li ringrazieremo al momento opportuno, poi è chiaro il bilancio è in

fase di ricostruzione, noi speriamo vivamente, perché appunto le condizioni ci sono, che quest'anno si riesca effettivamente a ritornare in pareggio e poi a guardare al futuro.

Galardi:

- Passiamo a questo punto, se non ci sono più interventi, alle dichiarazioni di voto. Consigliere Andreucci.

Consigliere Andreucci:

- Sì ecco il primo punto è che cerco di tranquillizzare la consigliera Sottili. Chiaramente noi siamo sempre stati per politica, per giudizio attenti all'azienda speciale Multiservizi e quindi lo dico fin da subito da noi voteremo no contrari, contrarissimi a questa scelta, a questa decisione. E' bene, è bene capire di cosa si parla, di cosa si tratta, qui c'era un servizio che, con tutte le problematiche del caso, il sindaco ha fatto una valutazione, nella parte della sua premessa, su qual è la condizione di manutenzione, però questo qui è svincolato dal fatto che se va nella azienda speciale Multiservizi allora si risolve tutti i problemi ok? Perché abbiamo già visto quell'esperienza lì, s'è provato a fa in un altro modo, forse occorre percorrere un'altra strada, certamente quella di un ritorno al passato, evocando la strada thatcheriana insomma secondo noi le alternative ci potrebbero essere, ci sono per migliorare questo servizio. Il fatto che la manutenzione, che tutto sotto un profilo di digitalizzazione ci lavorerà l'azienda speciale Multiservizi è un processo piuttosto lungo, l'affidamento avviene per tre anni, cioè si è parlato di dover assumere del personale, dover assumere, se non vado errato in questo momento di amministrativo c'è solo una persona, quindi insomma anche tutto quel lavoro, che occorre fare sugli aspetti amministrativi, insomma non è di poco non è di poco conto. La modernizzazione quindi ben venga, ben venga, però ecco il rischio è quello di un'organizzazione, di mettere su un cavallo, che in questo momento si trova in difficoltà, ulteriori pesi, è questo il problema che si viene a creare. È un ritorno indietro, il ritorno alle origini, dove s'è visto che già c'erano svariati problemi e quindi questa scelta di affidarsi dell'azienda speciale Multiservizi, ma non tanto perché l'azienda sia un qualcosa che non deve aver servizi, quanto perché riaffidargli i cimiteri, in questa fase, in questo momento, dopo vediamo come va questo bilancio dell'azienda speciale Multiservizi, però si è parlato di cassa integrazione, s'è parlato appunto di tanti servizi, che rientrano ad avere difficoltà. Si spera una notizia, che non so neanche se è certa o meno, di un trasferimento della farmacia comunale 2 in locali più grandi e questo auspichiamo che incrementi anche risorse all'interno dell'azienda, però ecco non è che diciamo era giusto tenerla come comune e affidarsi al privato, però quella di ributtarsi sull'azienda è un presentimento di tutta la struttura amministrativa, forse in visione di uno sblocco sul comune di parte corrente. Ecco prima il sindaco già parlato di 169 mila euro e 152 mila euro, insomma comunque rimangono ancora un servizio sostanzialmente che c'è da metterci un punto, c'è da metterci una toppa e un servizio ha bisogno di una toppa come i cimiteri, poi ce n'è un altro che ha bisogno di un'altra toppa all'interno dell'azienda, insomma crea difficoltà. Quindi il nostro voto sarà contrario, anche perché abbiamo sempre affermato che i servizi vanno internalizzati, non esternalizzati grazie mille.

Presidente Galardi:

- Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Bargi

Consigliera Bargi:

- Lo dico anche se è una ripetizione perché volevo proprio partire da questo, che si è sempre detto che i servizi devono essere internalizzati e non esternalizzati. Questo non si sta a spiegare perché, perché comunque c'è state tantissime occasioni per spiegarlo. Detto questo, credo una cosa molto semplice, che non sia proprio ora il momento di fare questo passo, per quello che poi in realtà ha già spiegato il sindaco, perché insomma parliamoci chiaro, se si deve operare di una struttura più pesa, più

burocratizzata, al massimo, in una struttura in una situazione del genere, insomma penso la conclusione sia abbastanza sia abbastanza scontata e ho fatto la domanda la domanda sul controllo, io diciamo il gruppo “Siamo Colle” voterà contrario, per un semplice fatto, che si ritroverà probabilmente nella stessa situazione di tanti anni fa e conoscendo quale era appunto la situazione, conoscendo quale era appunto all’epoca la gestione e soprattutto quale scatola definiva l’azienda speciale Multiservizi, crediamo fortemente che dentro e ricordiamolo, non è la prima volta che lo ricordo, che dentro ci sono persone, dentro alla Multiservizi, devono essere tutelate nel proprio lavoro e vi devo dire che ora, proprio a nostro modo di vedere non era il momento. Mi auguro che oltre al controllo analogo, vi sia un controllo preciso, ma non un controllo preciso sulle virgole, un controllo preciso sulle situazioni di chi compone quell’azienda speciale e quindi non sto a ripetere quello che hanno già detto i consiglieri, Monica Sottili e Lodovico Andreucci, quindi il voto di “Siamo Colle” sarà sicuramente contrario.

Presidente Galardi:

- Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliere Pazzagli.

Consigliere Pazzagli:

- Sì io diciamo mi muovo di più sulla ovviamente la mia azione sarà positiva e favorevole in questo senso, sperando appunto che questa iniziativa possa effettivamente anche davvero dare un contributo, non solo di fiducia, ma anche effettivo per rilanciare l’azienda, considerando appunto anche che tra l’altro la riscossione dei tributi insomma viene fatta dal comune, io spero che questo possa davvero rilanciare l’iniziativa quindi è con questa speranza, con questo ottimismo che diciamo esprimo il mio voto favorevole.

Presidente Galardi:

- Ci sono altre dichiarazioni di voto?

Consigliere Santini:

- Io non ho altro da aggiungere rispetto a quello che ha detto il sindaco e la mia valutazione è favorevole.

Presidente Galardi:

- Io andrei oltre e procederei con una votazione a questo punto. Il consigliere Peruzzi mi ha avvertito e mi ha scritto che è uscito e che ritornerà quindi non partecipo a questa votazione, così come il consigliere Pianigiani prima che deve ancora rientrare quindi io parto però dal sindaco per la votazione.

Donati: - Favorevole.

Galardi: - Favorevole.

Pazzagli: - Favorevole.

Landi: - Favorevole.

Aceto: - Favorevole.

Secchi: - Favorevole.

Barbullushi: - Favorevole.

Ferrandi: - Favorevole.

Boldrini: - Favorevole.

Santini: - Favorevole.

Andreucci: - Contrario.

Aggravi: - Contraria.

Bargi: - Contraria.

Sottili: - Contraria.

Galardi:

- La delibera viene approvata con tutti i voti favorevoli dei gruppi di maggioranza e i voti contrari dei gruppi di minoranza. Ripetiamo il voto per l'immediata eseguibilità.

Donati: - Favorevole.

Galardi: - Favorevole.

Pazzagli: - Favorevole.

Landi: - Favorevole.

Aceto: - Favorevole.

Secchi: - Favorevole.

Barbullushi: - Favorevole.

Ferrandi: - Favorevole.

Boldrini: - Favorevole.

Santini: - Favorevole.

Andreucci: - Contrario.

Aggravi: - Contraria.

Bargi: - Contraria.

Sottili: - Contraria.



Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 314/2021

OGGETTO:AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 6 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE esprime parere FAVOREVOLE sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica.**

Colle di Val d'Elsa, 10/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ING. ANASTASI MARGHERITA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI
COLLE DI VAL
D'ELSA**
(Provincia di Siena)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 314/2021**

AREA A4 SERVIZI FINANZIARI

Parere/visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 49, comma 1 - art. 147 bis, d.l. 187 comma 7) del D.L.vo 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE

Vista la sentenza della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale della Regione Calabria n. 185/2019 la quale precisa che il parere contabile riguarda esclusivamente l'aspetto contabile dell'atto e non può coprire la legittimità della spesa perché ciò non rientra tra i compiti del responsabile del servizio finanziario. Il parere contabile attiene alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio, della sussistenza del parere tecnico rilasciato dal soggetto competente, del corretto riferimento della spesa alla previsione del bilancio annuale ed al piano esecutivo di gestione, della regolare copertura finanziaria ed esula dai compiti del responsabile del servizio finanziario ogni valutazione sulla legittimità dell'atto deliberativo, perché di competenza di altri organi istituzionali dell'ente.

Visto l'atto di riferimento

- esprime parere/visto favorevole in ordine alla regolarità contabile in relazione all'attestazione di copertura finanziaria come segue:

Movimenti Contabili

E/S	Tipologia	Codifica e Capitolo	Denominazione capitolo	Descrizione	Soggetto	Importo
S	Impegno 441/2021	5141/0		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE	9582AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - XXXXX	€ 126.937,49
S	Impegno 33/2022	5141/0		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE	9582AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - XXXXX	€ 169.249,99

s	Impegno 5/2023	5141/0		AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE	9582AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI - XXXXX	€ 169.249,99
---	----------------	--------	--	--	--	--------------

Colle di Val d'Elsa, 11/03/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FRANCHINI RAG. ALESSIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA DEL 11/03/2021 **N. 25 DEL 11/03/2021**

OGGETTO: AFFIDAMENTO TRIENNALE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE " IN HOUSE PROVIDING" ALL'AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI DEL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo ENTE.

Colle di Val d'Elsa, 29/03/2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. FIORDIPONTI M.ALICE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 Comma 1 - bis D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)